

LXXIII<sup>a</sup> TORNATA

MARTEDÌ 7 DICEMBRE 1920

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

<b>Disegno di legge</b> (seguito della discussione del)	
« Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori » (N. 129-A) . . . . .	2071
Oratori :	
GOLGI . . . . .	2072
GRASSI, <i>relatore</i> . . . . .	2075, 2078
MICHELI, <i>ministro di agricoltura</i> . . . . .	2072, 2074, 2076, 2081, 2082, 2087
MORTARA . . . . .	2074, 2078
RIZZETTI . . . . .	2076, 2086
ROLANDI RICCI, <i>dell'Ufficio centrale</i> . . . . .	2071, 2076, 2087
TORRIGIANI LUIGI, <i>presidente dell'Ufficio centrale</i> . . . . .	2078, 2087
VOLTERRA . . . . .	2076
(presentazione di) . . . . .	2064
<b>Giuramento di senatori</b> . . . . .	2058, 2068, 2072
<b>Interpellanza del senatore Tanari</b> (per l') . . . . .	2057
<b>Interrogazioni</b> (annuncio di) . . . . .	2087
(rinvio di) . . . . .	2063
(svolgimento di):	
« del senatore Frola al ministro della guerra e al sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra circa la polizza di assicurazione mista a favore dei combattenti » . . . . .	2059
Oratori :	
BIANCHI, <i>sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra</i> . . . . .	2059
FROLA . . . . .	2060
« del senatore Lustig al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, circa l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi dalla guerra » . . . . .	2061
Oratori :	
PORZIO, <i>sottosegretario di Stato presso la presidenza del Consiglio</i> . . . . .	2061
LUSTIG . . . . .	2062
« del senatore Einaudi al ministro del tesoro intorno alla pubblicazione dei dati della circola-	

zione ed all'annunciato aumento della circolazione stessa » . . . . . 2064

Oratori:

EINAUDI . . . . . 2066  
MEDA, *ministro del tesoro* . . . . . 2064

« del senatore Lagasi ed altri circa le domande di riconoscimento del diritto di proprietà e di utenza delle acque pubbliche » . . . . . 2067

Oratori:

LAGASI . . . . . 2068  
PEANO, *ministro dei lavori pubblici* . . . . . 2067

**Messaggio del Presidente della Corte dei conti** . . . . . 2058

**Relazioni** (della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori) . . . . . 2068

(presentazione di) . . . . . 2063, 2070

**Votazione a scrutinio segreto** (risultato di) . . . . . 2070

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri delle colonie, della giustizia ed affari di culto, del tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, del lavoro e previdenza sociale, delle poste e telegrafi, il sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio e quello per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

BETTONI, *segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente il quale è approvato.

**Per l'interpellanza del senatore Tanari.**

TANARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANARI. Siccome vedo nell'aula l'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, vorrei domandare all'onorevole nostro

Presidente che cosa c'è di nuovo riguardo ad una interpellanza che ho presentata sulla vile e selvaggia aggressione avvenuta a Bologna il 21 u. s. nell'aula consigliare, contro i membri della minoranza, della quale il professor Albini, persona mitissima e uno dei membri più influenti di essa, pochi giorni fa diceva che, assumendo il mandato, credeva di entrare in un ambiente di battaglia, ma non di galera!

PRESIDENTE. L'interpellanza del senatore Tanari è stata trasmessa all'onorevole Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, il quale dovrà far sapere se la accetta e in qual giorno è pronto a discuterla.

Quando avrò la risposta mi farò un dovere di comunicarla al Senato.

TANARI. Ringrazio l'onorevole Presidente.

#### Messaggio

#### del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di dar lettura di un messaggio della Corte dei conti pervenuto alla Presidenza.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a Vostra Eccellenza l'elenco (suppletivo) delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di agosto 1920.

« Il Presidente  
« BERNARDI ».

**Giuramento dei senatori Badaloni, Bergamini, Bouvier, Campostrini, Capece-Minutolo, Fradeletto.**

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Nicola Badaloni, la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Albertoni e Sandrelli di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Nicola Badaloni è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Nicola Badaloni del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Bergamini Alberto, la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Frascara e Valli di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Bergamini Alberto è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Bergamini Alberto del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Bouvier Alfredo, la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Bergamasco e Biscaretti di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Bouvier Alfredo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Bouvier Alfredo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Campostrini Giovanni Antonio, la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Dorigo e Grimani di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Campostrini Giovanni Antonio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dell'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Campostrini Giovanni Antonio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Capece Minutolo di Bugnano Alfredo, la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Biscaretti e Bergamasco di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Capece Minutolo Alfredo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Capece Minutolo Alfredo del prestato giuramento, lo pro-

clamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Fradeletto Antonio, la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Diena e Grimani di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Fradeletto Antonio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Fradeletto Antonio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Frola al ministro della guerra e al sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra « Sui provvedimenti che intendono adottare :

« 1° per evitare il grave ritardo che si verifica nella consegna della polizza di assicurazione mista a favore dei combattenti, sia militari di truppa che ufficiali, nonché nella liquidazione anticipata della polizza ;

« 2° per ottenere un decentramento amministrativo e contabile per la liquidazione anticipata e per il riscatto delle polizze ;

« 3° per estendere la facoltà del riscatto della polizza concessa dal R. decreto 7 marzo 1920 agli ufficiali ;

« 4° per concedere la polizza di assicurazione mista a favore degli ufficiali e soldati che furono prigionieri ».

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e per le pensioni di guerra.

BIANCHI, *sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra*. Le cause del ritardo, col quale vengono rilasciate le polizze gratuite d'assicurazione ai combattenti, sono facilmente individuabili,

I decreti luogotenenziali del 10 dicembre 1917, e del 30 dicembre 1917, concedevano la polizza gratuita d'assicurazione a quei militari che avevano preso parte a operazioni belliche dal 1° gennaio 1918 fino al giorno dell'armistizio.

La necessità di determinare la sussistenza dell'anzidetta condizione, obbligò in quel tempo il Comitato militare ad istituire appositi uffici a Bologna per poter deliberare le domande degli interessati ed assegnare le polizze a coloro che si trovavano nella condizione voluta dai due decreti luogotenenziali.

Questa la ragione essenziale del ritardo che ancora oggi noi riscontriamo. Oggi però, essendo nel marzo 1920 intervenuto un nuovo decreto che estende il beneficio della polizza di assicurazione ai combattenti dal 24 maggio 1915 al giorno dell'armistizio, si sono rese molto più facili e molto più agevoli le indagini al riguardo, tant'è che noi possiamo sperare che in un tempo relativamente breve si riuscirà ad assegnare i certificati di polizza a coloro che, a norma delle vigenti disposizioni, ne avranno il diritto.

Per quanto concerne l'anticipata liquidazione della polizza, mi devo richiamare alle disposizioni di legge contenute nel decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917 e più precisamente agli articoli 4 e 6.

In questi articoli sono determinate e le modalità e il valore realizzabile della polizza assegnata agli ex combattenti: questo decreto stabilisce che ai militari che sono venuti in possesso della polizza di assicurazione, si può concedere la valorizzazione della polizza al momento attuale, sottoscrivendo al prestito nazionale. Il termine relativo era già scaduto, ma con recente provvedimento, è stato prorogato fino al 31 dicembre di quest'anno.

Quando si sottoscrive al prestito nazionale si ha in cambio un certificato che è inalienabile e insequestrabile fino al 1922, e solo allora il militare in possesso di detto certificato potrà realizzare o 400 lire se si tratta di polizza mista d'assicurazione per militari di truppa, o 2000 lire quando si tratti di ufficiali.

Si può anche ottenere la realizzazione delle polizze sotto determinate garanzie a mezzo dell'Opera nazionale dei combattenti, o anche facendo capo a Istituti di credito che non si propongono fini di lucro o a cooperative di produzione e di lavoro, conferendo la polizza come parte di capitale.

In quanto al decentramento, cui l'onorevole interrogante allude nella sua interrogazione, e cioè al decentramento contabile e amministrativo, devo dire che, specialmente in seguito

all'ultimo decreto, probabilmente si addiverrà ad una diversa organizzazione della attuale gestione del servizio delle polizze di assicurazione, e mi è anche gradito di assicurare l'onorevole interrogante che già una Commissione, nominata dal ministro del tesoro, sta studiando, e posso aggiungere che è proprio al termine l'andamento dei suoi studi, per una più sollecita distribuzione dei certificati della polizza medesima.

Quanto alla estensione della facoltà del riscatto della polizza agli ufficiali, in questo momento io non sono in grado di dare una risposta affermativa all'onorevole interrogante. Si comprende quanto sia difficile il riscatto della polizza e questo per molte ragioni, tra cui non ultima quella finanziaria. E d'altra parte, se si considerino le ragioni, per le quali si ammette il riscatto della polizza, le quali si riassumono nella necessità di offrire ai militari la possibilità di procurarsi gli strumenti di lavoro per rientrare più facilmente alla vita civile, si deve convenire che esse non si avverano per gli ufficiali, i quali per altro trovano nell'Opera nazionale dei combattenti un valido appoggio, con sussidi la cui entità è anche maggiore di quanto la polizza stessa possa dare.

Quanto infine, all'ultima richiesta e cioè se si ritenga di potere concedere la polizza di assicurazione anche agli ufficiali e soldati che furono fatti prigionieri, credo che in ciò si possa convenire. Ed, invero, a norma dell'ultimo decreto che ammette che la polizza possa spettare a coloro che hanno preso parte ad azioni di guerra nell'ultimo periodo della nostra guerra e anche in quello precedente, si può accettare il principio di dover concedere la polizza anche a coloro che furono fatti prigionieri durante azioni belliche.

Con ciò credo di avere soddisfatto alle richieste dell'onorevole interrogante.

Ritengo, però, di dover fare un'ultima dichiarazione, e cioè che le polizze di assicurazione devono aver carattere di provvidenza dello Stato a favore di coloro che la guerra hanno fatta; che la polizza di assicurazione non può essere ritenuta come un atto di elargizione, come un titolo che possa essere tradotto facilmente in un sussidio o premio di smobilitazione, ma che essa invece ha valore economico sociale, deve servire ad aumentare i mezzi di

produzione, costituendo così un vantaggio non solo per coloro che la guerra hanno fatta, ma per il Paese intero.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. L'argomento compreso nella mia interrogazione riguarda una delle questioni più importanti in materia di assistenza militare, e si compone essenzialmente di due parti: innanzi tutto tende a rendere più spedita e sollecita la consegna della polizza a chi ne ha diritto, non che la liquidazione anticipata della polizza medesima; secondariamente contempla la estensione dei benefici già concessi dalle vigenti disposizioni.

Quanto alla prima parte l'onorevole sottosegretario di Stato ha esplicitamente ammesso il ritardo che si lamenta nelle operazioni contemplate nella mia interrogazione; ha però dichiarato che ritiene che questo ritardo cesserà con i nuovi provvedimenti che verranno tra breve promulgati.

Io posso prendere atto di queste dichiarazioni sue, ma però rivestendo il ritardo una gravità eccezionale devo ancora insistere nella necessità di pronti, efficaci rimedi, perchè sono moltissimi che attendono la consegna della polizza; e mentre sono moltissimi che attendono questa polizza, i pochi che l'hanno ottenuta non possono avere la liquidazione di quanto loro spetta.

Questa è la prima questione che forma oggetto della mia interrogazione. Ad ovviare a questo grave fatto è parso, che occorra discentrare questo servizio, che occorra semplificarlo; e trovo che all'uopo una domanda fu rivolta dalla sezione degli ex-combattenti e smobilitati dell'associazione liberale democratica di Torino all'onorevole sottosegretario di Stato e all'onorevole ministro della guerra nella quale si sostiene con fondamento, che dovrebbe essere incaricato della consegna della polizza (istituita coi decreti luogotenenziali 10 dicembre 1917 e 7 marzo 1918, n. 374), il distretto militare di appartenenza, al quale ogni interessato dovrebbe rivolgere la domanda per la concessione. Tale ente - si soggiunge - può stabilire con maggiore esattezza se un combattente ha diritto alla consegna della polizza, possedendo i fogli di matricola per militari di truppa, e il libretto di servizio per gli ufficiali;

mentre il corpo mobilitato al quale il combattente era effettivo può essere sciolto o non essere in condizione di controllare i dati di fatto accennati. Quanto al decentramento amministrativo e contabile, in questa domanda rivolta all'onorevole ministro della guerra e all'onorevole sottosegretario di Stato si fa cenno come la liquidazione anticipata delle polizze possa farsi presso altri uffici, discentrando pure questo servizio contabile e amministrativo, stabilendo, ad esempio, che le pratiche necessarie per conseguire l'anticipazione della polizza si possano svolgere presso ogni succursale della Banca d'Italia (delegazione del tesoro) abilitata ai pagamenti.

Son sicuro che l'onorevole sottosegretario di Stato converrà con me che così si eviterebbero molte delle pratiche e molti inconvenienti, che ora si verificano prima che l'interessato possa avere quanto giustamente gli spetta.

Ma la mia interrogazione comprende pure un'altra parte, e cioè l'estensione dei benefici che sono stati concessi, con i decreti luogotenenziali che l'onor. sottosegretario di Stato ha accennato e che io per brevità tralascio, ad altre persone. Così si contempla l'estensione del diritto alla polizza ai combattenti prima del 1918, perchè, a nostro avviso, non vi ha ragione di escludere questi combattenti, e partire unicamente dal 1918, per avere la polizza: comprende pure l'estensione ai prigionieri. E per questa ultima parte prendo atto delle dichiarazioni fattemi che cioè relativamente ai prigionieri di guerra per forza maggiore — io soggiungo — e che versano in queste condizioni, non è negato il diritto alla polizza. E quanto al riscatto della polizza occorre estendere la facoltà concessa dal decreto 7 marzo 1920 per tale riscatto agli ufficiali, non esistendovi alcuna ragione nè morale nè economica per differenziare l'ufficiale dal militare di truppa. E poichè siamo in tema di riscatto, prego l'onorevole sottosegretario di Stato di considerare se non si debbano prorogare i termini di riscatto che scadono il 31 dicembre di quest'anno. Questo punto non è contemplato nella mia interrogazione, ma è una conseguenza della situazione delle cose. È vero che fu già accordata una proroga, ma questa non è sufficiente per le difficoltà appunto inerenti a queste operazioni.

Conchiudendo, pur prendendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onor. sottosegretario di Stato, debbo però insistere nel ritenere: 1° che si debba provvedere mediante opera di decentramento e di semplificazione ad evitare ritardi nella consegna delle polizze agli aventi diritto e nella loro liquidazione; 2° che si debba estendere la facoltà di riscatto della polizza concessa con Regio decreto 7 marzo 1920 agli ufficiali e disporre che il termine per il riscatto, già prorogato, abbia una nuova proroga; infine che sia concesso il diritto ad ottenere la polizza anche ai combattenti anteriormente al 1918; ritenendo inutile l'ultima parte dopo le dichiarazioni fatte dall'onor. sottosegretario di Stato relativamente ai prigionieri.

Non aggiungo altro, perchè è una questione di piena evidenza, di manifesta giustizia; e si tratta di provvedimenti che devono essere presi con la maggiore sollecitudine possibile a beneficio dei nostri valorosi combattenti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione dell'onorevole senatore Lustig: Al ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri. — « Per sapere se non gli sembra necessario dare un maggiore e più valido aiuto finanziario ed appoggio morale all'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra; e addivenire ad un razionale e ben determinato coordinamento delle varie e numerose istituzioni di assistenza sorte a questo intendimento ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Porzio, sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri.

PORZIO, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Debbo ringraziare l'onorevole senatore Lustig per l'interrogazione che ha presentato, la quale offre agio a me di potere, in nome del Governo, attestare il vivo interessamento per la questione che riflette il riordinamento dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra; queste non sono semplici affermazioni, ma voglio in quest'ora, importante anche per una agitazione degli invalidi di guerra, attestare tale interessamento, che non è solo fatto di promesse, ma di un proposito che ha anche avuto un principio di attuazione, imperocchè vi è una Commissione la quale già ha studiato i mag-

giori vantaggi e cerca di ottenere dal tesoro i mezzi sufficienti per poter maggiormente ampliare quest' Opera, alla quale presiede l'onorevole senatore Lustig. Egli sa che le proposte sono già quasi concretate e che non debbono avere se non un ultimo esame ed un ulteriore studio per poter essere accolte dal Governo e dalla Commissione Centrale. Il Governo riconosce che questa vasta materia debba essere più razionalmente coordinata ed all'uopo ha già deliberato di nominare una Commissione presso la Presidenza del Consiglio, Commissione composta non di molte persone, ma di pochi competenti, i quali potranno provvedere alla necessaria opera di coordinazione e dare una unità organica e definitiva a tutti i vari decreti e a tutte le varie leggi emanate in materia.

Confido che, vedendo non soltanto delle semplici parole e delle vane promesse ma piuttosto un principio di esecuzione efficace, l'onorevole senatore Lustig vorrà dichiararsi soddisfatto, e prendere atto delle mie dichiarazioni, che attestano la cura ed il sentimento col quale il Governo segue i destini e le sorti di una così nobile schiera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Lustig per dichiarare se sia soddisfatto.

LUSTIG. Ringrazio sentitamente l'on. Porzio per gli affidamenti che ha dato non all'Opera Nazionale degli invalidi della guerra, ma ai mutilati ed invalidi della guerra, che alla patria hanno dato tutto se stessi. Confido che alle parole seguano i fatti.

Mi permetto di ricordare al Governo che un vivo malcontento serpeggia da alcuni mesi fra i mutilati della guerra; ora l'agitazione si è estesa; è giunta alla fase culminante, vi è nella classe dei mutilati un grave, impressionante stato di esasperazione che si manifesta con fatti clamorosi, e che se non si calmasse al più presto sarebbe deleteria anche al Paese per le ripercussioni che ne deriverebbero all'interno e all'estero.

Giunga all'Associazione degli invalidi della guerra una parola di calma e sappiano i mutilati, gli storpi i minorati della guerra che il Senato si interessa alla loro sorte.

Quali sono i principali lamenti dei minorati verso lo Stato? verso il Paese? Si possono brevemente riassumere:

a) in stridenti sperequazioni nel regime delle pensioni, di tal che individui colpiti dello stesso grado di invalidità godono di una pensione affatto differente, a seconda dell'epoca in cui seguì la invalidità e il collocamento in riforma;

b) in notevoli ritardi nell'assegnazione e nella liquidazione delle pensioni, come pure nella corresponsione degli assegni giornalieri che in attesa della liquidazione sopradetta, fanno carico al Ministero della guerra, cosicché non pochi sono gli invalidi i quali, nel momento attuale, si trovano totalmente sprovvisti di mezzi di sussistenza;

c) nelle difficoltà che ostacolano il collocamento degli invalidi in impieghi di Stato ormai saturi, per cui si richiedono nuovi provvedimenti estensivi nel campo dell'impiego pubblico;

d) nella insufficienza dei mezzi di cui dispone l'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Sta il fatto che lo Stato dopo aver con legge, che fu definita un monumento di sapienza sociale, costituita questa Opera Nazionale, come organismo massimo preposto alla Assistenza degli invalidi, se ne è attraverso i governi che si sono man mano succeduti, notevolmente disinteressato. E ne risparmio al Senato la dimostrazione documentata.

Gli invalidi della guerra e la loro Associazione, che conta oltre 200,000 soci e 3,000 fra sezioni e sottosezioni, si sono ben accorti di questo stato di cose e combattono Governo e Opera Nazionale con tenacia e con metodi talora così inopportuni che ne derivano danni agli stessi minorati della guerra.

Se il Governo addivenisse ad un coordinamento delle opere di assistenza degli invalidi si toglierebbero di mezzo duplicazioni ed interferenza molto frequenti, specialmente nel campo dell'assistenza materiale e sociale (sussidi, borse di studio, finanziamento di cooperative di produzione tra invalidi e combattenti).

Lo Stato avrebbe da ciò notevoli economie e l'assistenza ne sarebbe sensibilmente avvantaggiata.

Nella legge 25 marzo 1917 fu istituita l'Opera nazionale per gli invalidi della guerra, col compito di provvedere a tutti i servizi di assistenza per gli invalidi medesimi, da esercitarsi sotto la vigilanza del Ministero dell'interno.

Nel 1919 con decreto luogotenenziale 16 gennaio 1919 fu costituita l'Opera nazionale per i combattenti, per l'assistenza economica e sociale di tutti i combattenti. Questa ha un vistoso patrimonio.

A lato di queste due Opere ne sorsero parecchie minori e le organizzazioni di classe: Associazioni nazionali, mutilati e combattenti sovvenzionate dallo Stato.

Non basta: con Regio decreto 4 novembre 1919 venne costituita presso il Dicastero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra una speciale commissione a favore dei combattenti più bisognosi (fondo di undici milioni). Sulle anzidette istituzioni esplicano la propria vigilanza a seconda dei casi il Ministero dell'interno, del tesoro, del lavoro, il sottosegretario per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

A me sembra giunta l'ora di regolare il campo delle competenze delle Opere e degli Istituti medesimi a fine di impedire duplicazioni di funzioni che tornano a danno dello svolgimento dei singoli servizi cui esse attendono.

In un memoriale, pubblicato in un periodico dei mutilati, che è uno dei tanti, si conchiude con le seguenti parole che sono l'espressione di un stato d'animo molto comune agli invalidi della guerra.

« Dica ai signori del Governo che noi siamo i ciechi solitari assetati di luce e di giustizia, che siamo gli stroncati taciturni desiosi di moto e di amore, siamo le mamme abbrunate stanche di sopravvivere alla morte, noi abbiamo data la vittoria alla guerra senza avere la pace dalla vittoria, noi abbiamo dato all'Italia Vittorio Veneto e voi siete venuti alla luce quando noi eravamo rientrati nell'ombra.

« Nella riconoscenza della patria c'è posto anche un poco per i suoi soldati? Noi vorremmo concludere un armistizio con la miseria, vorremmo segnare una tregua con l'ingratitudine, siamo stanchi di lottare con l'invisibile ed inseguire le ombre, vogliamo anche noi la pace della nostra guerra. (*Approvazioni*).

#### Rinvio di interrogazione.

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione degli onorevoli Salvia e Berti ai ministri delle finanze e dell'interno, per sapere se non cre-

dano opportuno di avocare allo Stato, a forma di privativa, la fabbricazione e la vendita delle polveri piriche e delle altre materie esplodenti.

PORZIO, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORZIO, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Vorrei pregare l'onorevole senatore Salvia di voler rinviare a mercoledì della prossima settimana questa interrogazione, avendo il ministro delle finanze espresso il desiderio di rispondere egli stesso a questa interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato, onor. Porzio, prega, a nome del ministro delle finanze, che questa interrogazione venga rinviata alla seduta di mercoledì della prossima settimana.

Domando agli onorevoli interroganti se accedono a questa preghiera.

SALVIA. Aderiamo di buon grado alla preghiera che l'onor. Porzio ci ha rivolto a nome del ministro delle finanze.

PRESIDENTE. L'interrogazione degli onorevoli Salvia e Berti resta dunque rinviata alla seduta di mercoledì della prossima settimana.

#### Presentazione di relazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Battaglieri a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

BATTAGLIERI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20.

Conversione in legge del Regio decreto in data 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Battaglieri della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e poste all'ordine del giorno.

**Presentazione di un disegno di legge.**

CROCE, *ministro dell'istruzione pubblica*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE, *ministro dell'istruzione pubblica*.  
Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Riforma del Consiglio superiore di antichità e belle arti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che avrà il suo corso a norma del regolamento.

**Svolgimento di interrogazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Einaudi al ministro del tesoro:

per sapere;

« 1° se non ritenga opportuno provvedere alla pubblicazione del dato della circolazione totale dei tre banche di emissione e dello Stato entro due o tre giorni dalla chiusura di ogni decade;

« 2° se non ritenga, qualora la comunicazione immediata si limitasse alla cifra anzidetta, che verrebbero meno le obiezioni allegate sinora contro la pubblicazione integrale delle situazioni decadali a causa delle difficoltà di sicure comunicazioni telegrafiche fra il centro e le sedi locali della tesoreria e dei banche;

« 3° se non reputi opportuno in questa comunicazione rapida abbandonare la vieta e superflua distinzione fra circolazione per conto dello Stato e per conto del commercio, la quale non ha mai avuto un'intrinseca portata e tanto meno l'ha oggi quando, per autorevolissime ed ufficiali ammissioni, la circolazione del commercio nasconde, tra le sue pieghe, notevole parte di circolazione di Stato;

« 4° quale portata abbiano le notizie, ora ufficialmente confermate, di aumenti della circolazione per somme cospicue, che da taluno, con affermazioni capaci di danneggiare, se non siano smentite, il credito del nostro paese, si farebbe ascendere a parecchi miliardi di lire;

« 5° quale importanza numerica abbia la disoccupazione operaia ed a quali industrie si riferisca, a cui si intende provvedere con l'annunciato aumento della circolazione; e se il

risultato di minore disoccupazione compensi il danno imminente di cambi cresciuti e di ulteriori rincari della vita derivante necessariamente dalla cresciuta inflazione monetaria ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

MEDA, *ministro del tesoro*. Il senatore Einaudi ha presentato la sua interrogazione per sapere:

1° Se non ritenga opportuno provvedere alla pubblicazione del dato della circolazione totale dei tre Banche di emissione e dello Stato, entro due o tre giorni dalla chiusura di ogni decade;

2° Se non ritenga, qualora la comunicazione immediata si limitasse alla cifra anzidetta, che verrebbero meno le obiezioni allegate finora contro la pubblicazione integrale delle situazioni decadali a causa delle difficoltà di sicure comunicazioni telegrafiche tra il centro e le sedi locali della tesoreria e dei banche;

3° Se non reputi opportuno in questa comunicazione rapida abbandonare la vieta e superflua distinzione fra circolazione per conto dello Stato e per conto del commercio, la quale non ha mai avuto un'intrinseca portata, e tanto meno l'ha oggi quando, per autorevolissime ed ufficiali ammissioni, la circolazione del commercio nasconde, tra le sue pieghe, notevole parte di circolazione di Stato;

4° Quale portata abbiano le notizie, ora ufficialmente confermate, di aumenti della circolazione per somme cospicue, che da taluno, con affermazioni capaci di danneggiare, se non siano smentite, il credito del nostro paese, si farebbero ascendere a parecchi miliardi di lire;

5° Quale importanza numerica abbia la disoccupazione operaia ed a quali industrie si riferisca, a cui s'intende provvedere con l'annunciato aumento della circolazione; e se il risultato di minore disoccupazione compensi il danno imminente di cambi cresciuti e di ulteriori rincari della vita derivante necessariamente dalla cresciuta inflazione monetaria.

Nella *Gazzetta ufficiale* vengono pubblicate a termine di legge le situazioni bancarie decadali dei tre Istituti di emissione, dalle quali è facile desumere l'importo globale della circolazione bancaria. Tale pubblicazione subisce oggi un ritardo certamente sensibile, di cui il



Tesoro si è sempre preoccupato e si preoccupa; onde per eliminarlo non mancò di fare ripetutamente sentite raccomandazioni agli Istituti che tali situazioni debbono compilare e trasmettere. Della buona volontà delle direzioni generali degli Istituti medesimi non è invero possibile dubitare; ma è certo che per raccogliere le notizie in parola dagli stabilimenti che gli Istituti di emissione hanno sparsi in tutte le provincie del Regno, nelle nuove provincie, nelle Colonie, e, pel Banco di Napoli anche negli Stati Uniti di America, per coordinarle e vagliarle presso gli uffici centrali, occorre un lavoro non indifferente, al quale le indiscutibili difficoltà di personale delle Banche impediscono di dare compimento entro quel termine sollecito che prima della guerra era costante abitudine, ed a cui si dovrà del resto procurare di fare ritorno. Tutto ciò fa sì che, anzichè entro gli otto giorni stabiliti dalla legge, le situazioni non possono venire alla luce se non dopo qualche settimana dal giorno al quale esse si riferiscono. Il ritardo in parola può quindi dirsi ancora una delle ripercussioni belliche sull'andamento interno delle grandi aziende. Il Tesoro, giova ripeterlo, desidera vivamente il ritorno ad uno stato normale, che lo metta, anche meglio in grado di esercitare il controllo demandatogli dalla legge in materia di circolazione, pur ritenendo che non sarà mai possibile pubblicare una situazione completa entro due o tre giorni dalla chiusura della decade; come anche vivamente desidera di potere al più presto riprendere le pubblicazioni delle situazioni mensili dettagliatissime, che, prima della guerra, consentivano agli studiosi dei fatti bancari di seguire da vicino, e in modo perfetto, l'andamento degli Istituti di emissione. In ogni caso si avvieranno immediatamente le pratiche opportune presso le direzioni generali degli Istituti medesimi perchè si possa pubblicare, entro il termine più breve possibile, almeno il solo dato complessivo della circolazione totale.

Quanto alla circolazione diretta dello Stato, essa non subisce sensibili variazioni da una decade all'altra; quindi, una rapida pubblicazione, mentre non presenterebbe particolare difficoltà, non avrebbe neppure speciale interesse.

Il Tesoro non crede opportuno rinunciare

alla distinzione, nella pubblicazione delle situazioni, fra circolazione per conto dello Stato e circolazione per conto del commercio tanto più che non la ritiene nè vieta nè superflua. Tra l'altro è da osservare che la circolazione per conto del commercio, comunque sia costituita, è soggetta a speciali obblighi di riserva, che non si hanno per la circolazione diretta per conto dello Stato; ed è bene che si possa esercitare dal pubblico un controllo in proposito. Anche senza entrare nella motivazione che l'onorevole interrogante dà alla sua proposta di soppressione della distinzione in parola, è ovvio che, anche se realmente nella circolazione per conto del commercio s'infiltrino elementi che possano sembrare perturbatori, essi non potrebbero essere se non transeunti, mentre il sistema di pubblicazione delle situazioni deve riflettere uno stato normale e duraturo di cose. D'altra parte anche in tempi recentissimi, poterono decorrere molti mesi consecutivi, senza che nelle cifre relative alla circolazione per conto del commercio avessero influenza altre richieste che non fossero quelle dei privati.

Il Tesoro non ha in esame nessuna proposta di aumento di circolazione, per far fronte ai bisogni di industrie strette dalla disoccupazione operaia: deve anzi escludere in modo assoluto che domande siano pervenute o studi siansi avviati in proposito.

Il Tesoro è profondamente compenetrato delle eventuali conseguenze di aumenti di circolazione, che non rispondano ad effettive transazioni commerciali. Per quanto lo concerne, di questo mezzo esso si è avvalso il più parcamente possibile e soltanto per bisogni indeclinabili, mettendo sempre sulla bilancia tutte le conseguenze che si sarebbero potute avere col ricorrere o col non ricorrere a siffatto strumento, e giudicandone collo stretto criterio della necessità di Stato, superiore, come il Senato m'insegna, a tutti i consigli, e qualche volta a tutti i precetti, delle dottrine economiche e finanziarie.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

• EINAUDI. Io avevo presentata questa interrogazione all'onorevole ministro del tesoro per avere alcune informazioni, ma non posso dichiararmi soddisfatto di quelle fornitemi dall'onorevole ministro. La mia interrogazione

non chiedeva la pubblicazione rapida di tutta la situazione finanziaria. Conoscevo bene le obiezioni le quali furono fatte da anni - erano già state fatte prima della guerra - alla rapida pubblicazione della situazione del Tesoro. Per questo mi ero limitato a chiedere se non fosse conveniente la pubblicazione entro pochissimi giorni dell'unico dato della circolazione totale. Il ministro del tesoro non mi ha detto alcuna ragione dalla quale io possa indovinare perchè questa pubblicazione rapida della sola cifra della circolazione totale sia impossibile. Si tratta di un dato il quale può essere controllato dalla sede centrale degli Istituti di emissione: vi possono essere delle piccole varianti di qualche centinaio di migliaia di lire ma non ritengo vi sia alcuna difficoltà alla pubblicazione di questo solo dato a cui appunto mi ero riferito nella mia interrogazione. Comprendo che possano esservi difficoltà per tutto quello che si riferisce agli sconti ed alle anticipazioni che sono fatte dalle singole sedi degli Istituti di emissione. Ma la quantità dei biglietti emessi è una quantità la quale è determinata dalla sede centrale degli Istituti di emissione. Quindi io rimango ancora con la curiosità viva, che avevo espressa nella interrogazione, intorno al motivo per cui non è possibile questa rapida pubblicazione; motivo che non essendo stato spiegato debbo ritenere sia inesistente.

Così pure non sono persuaso che sia conveniente di conservare in questa pubblicazione rapida che avevo chiesta la distinzione fra circolazione per conto dello Stato e circolazione per conto del commercio.

È una distinzione - io debbo ripeterlo perchè l'avevo scritto nella mia interrogazione - che non ha importanza vera e propria. Avrebbe importanza se fosse dimostrabile che la circolazione per conto dello Stato è realmente tutta e solo la circolazione per conto dello Stato, mentre invece è dimostrato e ammesso in relazioni ufficiali - dico ufficiali perchè scritte dal direttore generale di uno degli Istituti di emissione - che nella cifra della circolazione per conto del commercio sono comprese somme cospicue le quali si riferiscono invece alla circolazione per conto dello Stato in quanto che, qualunque sia il titolo con cui questa circolazione di Stato viene ad essere emessa, e cioè che la si emetta direttamente per conto del

Tesoro, o che figuri sotto forma di sconti di buoni del Tesoro o in altre maniere, il fatto fondamentale è che si tratta di circolazione che è dovuta allo Stato.

Data questa impossibilità di conoscere come si divide la circolazione per conto del commercio, è meglio far senza di una classificazione equivoca, che non ha significato. Sarà possibile in una situazione decadale perfetta, che venga pubblicata a scadenza lunga fare anche le distinzioni opportune per permettere di formarsi idee esatte del significato delle cifre, ma in una pubblicazione rapida questa distinzione non è possibile a farsi e solo può ingenerare equivoci. Quindi riaffermo il concetto che avevo espresso, che questa pubblicazione deve essere abbandonata.

Vengo all'ultima parte, che è la più importante, della interrogazione che avevo presentata.

L'onorevole ministro del tesoro risponde che egli non ha in esame nessuna proposta di aumento di circolazione per far fronte ai bisogni attuali; è una dichiarazione la quale significa che forse direttamente al Ministero del tesoro non sono pervenute domande a questo riguardo.

Ma è chiaro che queste domande debbono pervenire alle singole direzioni dei Banchi di emissione e il Ministero doveva essere a conoscenza dei provvedimenti che i singoli Istituti hanno preso o prenderanno al riguardo; è impossibile che l'onorevole ministro del tesoro possa disinteressarsi di questa materia, è impossibile che possa permettere un aumento della circolazione, che ha ripercussioni così gravi, come quelle di cui ha dimostrato di valutare l'importanza l'onorevole ministro del tesoro, senza che egli possa aver dato una autorizzazione o in qualunque altro modo possa essersi occupato di conoscere o frenare o facilitare un aumento della circolazione.

Che ci sia stato questo aumento della circolazione pare certo. L'onorevole ministro del tesoro non avrà avuto nessuna domanda ufficiale a questo riguardo, ma questo è un modo di rispondere che elude la domanda.

La domanda si riferiva a un avvenuto aumento di circolazione: che questo sia avvenuto par certo, perchè le dichiarazioni autorevoli fatte nell'altro ramo del Parlamento non lo hanno escluso, anzi, implicitamente, l'hanno

ammesso. Quindi io devo rimanere ancora nel dubbio che ho espresso intorno all'ammontare dell'aumento di circolazione che si sarebbe verificato.

Io sono ben lieto che questo aumento della circolazione non abbia raggiunto le cifre, che erano state esposte sui giornali e che avrebbero avuto conseguenze disastrose per il credito pubblico, perchè con una circolazione che non deve essere inferiore, da quanto si arguisce, ai 22 miliardi di lire, non la si può aumentare ulteriormente di una cifra che arrivi, ad es., un miliardo di lire, perchè ciò potrebbe produrre la più penosa delle impressioni e far rimanere gravemente impressionati coloro i quali vogliono preoccuparsi non delle conseguenze immediate, ma di quelle a brevissima scadenza cui un atto così importante del Governo potrebbe portare.

L'aumento della circolazione, che ci deve essere stato e che noi non sappiamo a qual cifra ammonti, è un fatto che ci deve far restare sinistramente impressionati. In tutto il mondo, salvo alcuni paesi, da cui non si deve prendere esempio, tutti gli Stati si sforzano di diminuire in questo momento la circolazione; in tutti gli Stati si cerca di ridurre o di ostacolare l'aumento della circolazione.

E cito il caso tipico della Svizzera, la quale soffre per l'alto corso del suo franco, per le difficoltà d'esportazione: anche in Svizzera c'è una viva corrente d'opinione che vorrebbe, per diminuire la disoccupazione, che si aumentasse di qualche poco la circolazione; ma il Governo del paese resiste nella maniera più ferma a queste domande d'aumento della circolazione, perchè è consapevole che un aumento, anche piccolo, della circolazione, nelle condizioni presenti, può portare a breve scadenza a conseguenze disastrose.

Il Paese - almeno io ne ho l'impressione - per se stesso andrebbe rapidamente migliorando la sua situazione economica; od almeno sono certo che, se non intervenissero elementi perturbatori, la situazione economica italiana dovrebbe migliorare rapidamente.

Ho l'impressione che da qualche tempo a questa parte si sia ricominciato a lavorare e che il lavoro che si fa oggi sia un lavoro che, per quantità e forse anche per produzione, non è inferiore a quello che veniva fatto prima della guerra.

Il solo elemento perturbatore che esiste nei rapporti della produzione è l'elemento della instabilità dei prezzi, dei salari e di tutti i rapporti tra le diverse classi sociali; questo è il solo elemento veramente importante che rende difficile quell'aumento della produzione, che per se stesso si verificherebbe pel numero maggiore di persone che oggi lavorano, sebbene ognuna di esse lavori meno produttivamente.

Le preoccupazioni da me manifestate nella mia interrogazione intorno all'aumento della circolazione sono tanto più gravi appunto perchè si riferiscono al solo elemento che oggi può rendere men rapida la ripresa economica di cui esistono i presupposti, di cui cioè in Italia nel momento presente esistono gli elementi che, messi insieme, non perturbati da aumenti nella circolazione, dagli aumenti dei prezzi, che ne sono conseguenza, dall'aumento dei salari e dalla lotta fra capitale e lavoro, potrebbero riportare il bilancio economico del Paese e quello dello Stato al pareggio. Io, non potendo dichiararmi soddisfatto delle dichiarazioni del ministro del tesoro, mi auguro che gli atti siano migliori delle dichiarazioni fatte, e che questi aumenti di circolazione, di cui il ministro del tesoro non ha avuto ufficialmente notizia, siano aumenti che non avverranno o che, se sono avvenuti, saranno rapidamente riassorbiti e annullati da una contraria azione del Governo e dei Banchi di emissione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione dei senatori Lagasi, Rota, Castiglioni, Botterini, al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere se intenda di accordare una ulteriore proroga dei termini di cui agli articoli 2 e 7 del decreto-legge del 9 ottobre 1919 per la presentazione delle domande di riconoscimento del diritto di proprietà e utenza delle acque pubbliche ».

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. L'articolo 2 del decreto luogotenenziale del 9 ottobre 1919 relativo alla derivazione di acque stabilisce sotto pena di decadenza, il termine fino al 31 dicembre 1920 perchè gli utenti di acqua pubblica indicati alla lettera b) dell'articolo precedente possano fare la domanda per

il riconoscimento del loro diritto all'uso dell'acqua.

Ora questo termine come quello dell'articolo 7 che riflette le dichiarazioni di utenza saranno prorogati, perchè si comprende, come non sia facile cosa, giungere in tempo, cioè entro il 31 dicembre di quest'anno, a stabilire in modo preciso questi diritti: perciò è in corso il provvedimento che proroga ancora per un anno questo termine.

Credo che dopo queste dichiarazioni gli onorevoli interroganti si dichiarino soddisfatti.

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Ringrazio l'onorevole ministro della cortese risposta, ne prendo atto e mi auguro che il provvedimento sia emanato con la maggiore urgenza possibile, non solo, ma che sia ad esso data la maggiore diffusione, perchè i cittadini possano esserne edotti e prendere le misure del caso entro il nuovo termine che verrà fissato.

PRESIDENTE. Le interrogazioni portate all'ordine del giorno sono esaurite.

#### Giuramento del senatore Canevari.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Canevari Alfredo la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Calisse e Sili di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Canevari Alfredo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Canevari Alfredo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare il senatore Malvezzi.

MALVEZZI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 3 ottobre 1920, per la categoria 3<sup>a</sup> dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore

del Regno l'on. Giuseppe (Guidi) Di Bagno, che fu deputato al Parlamento per oltre sei anni nelle Legislature XXIII e XXIV.

Dai documenti presentati risultando esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti prescritti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 3 ottobre 1920, per la categoria 18<sup>a</sup> dell'articolo 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il prof. Enrico Catellani.

Dall'esame dei documenti presentati risultando che il prof. Catellani fu nominato membro effettivo del Regio Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti con Regio decreto del 5 agosto 1905 ed esistendo tutti gli altri requisiti, la vostra Commissione ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della sua nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 3 ottobre 1920, e per la categoria 3<sup>a</sup> dell'articolo 33 dello Statuto, l'on. Emilio Faelli è stato nominato senatore del Regno.

La vostra Commissione, verificato che l'onorevole Faelli fu deputato al Parlamento per tre consecutive Legislature, XXII, XXIII e XXIV, e risultando il concorso di tutti gli altri requisiti voluti, ha l'onore di proporvi, a unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 3 ottobre 1920, per la categoria 3<sup>a</sup> dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'on. dott. Benedetto Cirmeni che fu deputato al Parlamento per sette Legislature, dalla XVIII alla XXIV.

Dai documenti presentati risultando esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti voluti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Prampero.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 3 ottobre 1920, per la categoria 3<sup>a</sup> dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'on. Camillo Cimati che fu deputato al Parlamento per sei Legislature dalla XIX alla XXIV.

Dai documenti presentati risultando esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti voluti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cassis.

CASSIS, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 3 ottobre 1920, per la categoria 18ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il prof. Mario Orso Corbino.

Dall'esame dei documenti presentati risultando che con decreto 28 maggio 1911 il professor Corbino fu nominato socio della società italiana delle scienze di Roma e concorrendo tutti gli altri requisiti, la Commissione ha l'onore di proporvi, con voti unanimi, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bava Beccaris.

BAVA BECCARIS, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 3 ottobre 1920, per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'on. avv. Giacomo Curreno che fu deputato al Parlamento per le Legislature XXI, XXII, XXIII e XXIV.

Dai documenti presentati risultando esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti voluti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Perla.

PERLA, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 3 ottobre 1920, per la categoria 15ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il signor dott. Antonio Mosconi, consigliere di Stato dal 3 novembre 1913.

La vostra Commissione, dopo avere riconosciuto la validità del titolo e constatato il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 3 ottobre 1920, per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore

del Regno l'on. avv. Giuseppe Di Stefani Napolitani che fu deputato al Parlamento per le Legislature XXI, XXII, XVIII e XXIV.

Dai documenti presentati risultando esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione delle nomine dei senatori sulle quali ha testè riferito la Commissione.

Prego il senatore segretario Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, procede all'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albertoni, Albricci, Ameglio, Amero D'Aste, Annaratone, Artom, Auteri Berretta.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Bava-Beccaris, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Botterini, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Campello, Campostrini, Caneva, Canevari, Capaldo, Capua, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Ciraolo, Civelli, Coccia, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conci, Conti, Corsi, Credaro, Croce, Cusani-Visconti.

D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andaea, D'Ayala Valva, De Cupis, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Martino, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazza, Diena, Di Prampero, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Einaudi.

Fadda, Faina, Faldella, Fano, Fecia di Cosato, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Figoli, Foà, Francica-Nava, Frascara, Fratellini, Frola, Fradeletto.

Gallina, Garavetti, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano-Apostoli, Giusti del Giardino, Golgi, Grandi, Grassi, Greppi Emanuele, Greppi Giuseppe, Grimani, Guala, Gualterio, Guidi.

Hortis.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Leonardi-Cattolica, Loria.

Malaspina, Malfatti, Malvezzi, Mango, Maragliano, Marchiafava, Marconi, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Massarucci, Mayer, Mayor des Planches, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Mengarini, Morandi, Morrone, Mortara, Mosca.

Novaro.

Oliveri.

Pagliano, Palummo, Pansa, Papadopoli, Pascale, Passerini Angelo, Paternò, Pecori-Giraldi, Pellerano, Perla, Petitti di Roreto, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Podestà, Polacco, Pozzo, Pullè.

Rampoldi, Rattone, Rava, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Reynaudi, Ridola, Rizzetti, Rolandi-Ricci, Romeo delle Torrazze, Ronco, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Saladini, Salata, Salvago Raggi, Salvia, Sandrelli, San Martino, Schupfer, Scialoja, Sechi, Serristori, Sili, Sinibaldi, Sormani, Spirito, Supino.

Tamassia, Tanari, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valerio, Valli, Vanni, Venosta, Viganò, Vigoni, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dal computo dei voti essendo risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli, dichiarato convalidate le nomine a senatore dei signori Catellani, Cimati, Cirmeni, Corbino, Curreno, Di Bagno, Di Stefani-Napolitani, Faelli, Mosconi, e li ammetto alla prestazione del giuramento.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Malvezzi di recarsi alla tribuna a presentare una relazione.

MALVEZZI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare la relazione sulla nomina a senatore del signor Ferri Giacomo.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Malvezzi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e posta all'ordine del giorno di domani.

Invito il senatore Colonna Fabrizio di recarsi alla tribuna a presentare una relazione.

COLONNA FABRIZIO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare la relazione sulla nomina a senatore dei signori Gallini Carlo, Giaccone Vittorio e Grosoli Giovanni.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Colonna Fabrizio della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e poste all'ordine del giorno di domani.

Invito il senatore di Prampero a recarsi alla tribuna a presentare una relazione.

DI PRAMPERO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare la relazione sulla nomina a senatore del signor Gerini Gerino.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Di Prampero della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e posta all'ordine del giorno di domani.

Invito il senatore Bava Beccaris di recarsi alla tribuna a presentare una relazione.

BAVA BECCARIS. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare la relazione sulla nomina a senatore del signor Marazzi Fortunato.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Bava Beccaris della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e posta all'ordine del giorno di domani.

Invito il senatore Cassis a recarsi alla tribuna a presentare due relazioni.

CASSIS. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore

di presentare le relazioni della nomina a senatori dei signori Libertini Gesualdo e Marechalchi Gravina Luigi.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Cassis della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e posta all'ordine del giorno di domani.

Invito il senatore Perla di recarsi alla tribuna a presentare una relazione.

PERLA. A nome della commissione per la verifica pei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare la relazione sulla nomina a senatore del signor Indri Giovanni.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Perla della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e posta all'ordine del giorno di domani.

**Seguito della discussione del disegno di legge « Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori » (N. 129-A).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori ».

L'Ufficio centrale doveva riferire sull'articolo 22.

Ha facoltà di parlare il senatore Rolandi Ricci.

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. Ho l'onore di riferire al Senato che l'Ufficio centrale inerendo ai criteri risultati dalla discussione svoltasi ieri, circa il testo più conveniente dell'articolo 22 della legge in esame, ha formulato questo nuovo testo:

« Art. 22. — Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica che risalgono a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data della pubblicazione della presente legge.

« Sono pure estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica sebbene esercitati, qualora il loro possesso non sia stato già riconosciuto a mente dell'articolo 3 del Regio decreto 15 maggio 1884, n. 2503, ovvero, se entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, gli aventi diritto non ne abbiano fatta domanda

corredata con i documenti prescritti dall'articolo 4 del sopracitato decreto.

« Entro un anno dalla data della pubblicazione della presente legge, il Ministero di agricoltura provvederà alla revisione dei decreti con i quali già venne riconosciuto il possesso dei diritti esclusivi di pesca.

« Il riconoscimento può essere revocato mediante decreto del ministro di agricoltura, su conforme parere del Comitato interministeriale della pesca, contro tale provvedimento è ammesso soltanto reclamo in conformità del disposto nell'articolo 16.

« Potrà essere concessa l'espropriazione per pubblica utilità di quei diritti esclusivi di pesca che, secondo il giudizio dell'Ispettorato d'accordo con la Regia prefettura, non siano esercitati in proporzione della potenzialità delle acque sulle quali si estendono, oppure quando l'esercizio di tali diritti, a giudizio dell'Ispettorato d'accordo con la Regia prefettura, sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale. In caso di espropriazione, l'indennità all'espropriato dovrà consistere in una somma determinata con decreto del ministro di agricoltura e proporzionata alle tasse pagate nell'ultimo decennio dall'espropriato sul diritto espropriatogli e per l'esercizio di esso.

« Contro la determinazione dell'indennità fatta col suddetto decreto ministeriale, è pure ammesso soltanto reclamo in conformità del disposto nell'articolo 16 ».

Si sarebbe così provveduto a regolare i diritti di pesca esclusivi sopra le acque lacuali e fluviali; si è poi ritenuto necessario di coordinare a queste disposizioni anche quelle che riguardano i diritti esclusivi di pesca sopra le acque marittime.

Ed allora si sarebbe proposta questa aggiunta all'articolo 16, perchè altrimenti si avrebbe la incongruenza che si sarebbe provveduto al regolamento definitivo dei diritti di pesca, eventualmente espropriabili, esclusivi sulle acque fluviali e lacuali e non a quelli sulle acque marittime. Di qui la seguente aggiunta all'articolo 16:

« Potrà essere concessa l'espropriazione per pubblica utilità di quei diritti esclusivi di pesca che, a seconda del giudizio del Comitato interministeriale della pesca non siano esercitati in proporzione della potenzialità delle acque

sulle quali si estendono, o quando, a giudizio del medesimo Comitato, l'esercizio di tali diritti sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.

« In caso di espropriazione l'indennità da corrispondersi all'espropriato dovrà consistere in una somma determinata con decreto del ministro di agricoltura e proporzionata alle tasse pagate nell'ultimo decennio dall'espropriato sul diritto espropriatogli e per l'esercizio di esso.

« Contro la determinazione dell'indennità fatta col suddetto decreto ministeriale, è pure ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti il Tribunale superiore delle acque, secondo i precitati decreti 9 ottobre 1919 e 27 novembre 1919 ».

Con questa formula l'Ufficio centrale ha fatto tesoro delle considerazioni che sono state svolte ieri dagli onorevoli senatori Mortara, Polacco, Rizzetti e Scialoja, ai quali l'Ufficio centrale volentieri rivolge i propri ringraziamenti per averlo coadiuvato in quest'opera non facile.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta?

MICHELI, *ministro d'agricoltura*. Aderisco alle proposte dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la lettura degli articoli: non occorre che siano riletti..

GOLGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLGI. Io, che ho sollevata la questione dei diritti esclusivi di pesca, sento il dovere di dichiarare che sono lieto dei risultati che da quella discussione sono derivati. Udite le modificazioni introdotte nell'art. 22 del disegno di legge, dal momento che le somme autorità giuridiche che a queste modificazioni hanno preso parte, rappresentano il massimo che anche dal punto di vista del diritto internazionale, nel momento attuale si può ottenere, io non posso che inchinarmi a quel giudizio, rallegrandomi del risultato, e rivolgere ringraziamenti a coloro che hanno studiato la questione! Mi permetto ancora un voto. Ho sentito dal senatore Mortara, a cui si è associato anche l'onor. Rolandi Ricci, che egli sarebbe favorevole ad una mia proposta per l'abolizione di tutti i diritti feudali. Ebbene, io esprimo il voto: quello che ora si fa non sia che un primo passo su questa via, perchè, voglio ripeterlo, io non posso a meno di meravigliarmi come, dopo la rivolu-

zione francese ed altre rivoluzioni ed evoluzioni, quei diritti possano ancora sussistere. Non ho altro da aggiungere.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Io volevo assicurare il senatore Golgi che l'articolo concordato tra l'Ufficio centrale e il Governo a questo riguardo consente le limitazioni dei diritti per i quali egli si interessa: stabilisce però il modo con cui questi diritti debbano essere - diciamo la frase un po' rude - confiscati; il modo con cui l'indennità debba essere ragguagliata anche a quel criterio d'interesse pubblico per il quale egli ha fatto ieri e oggi rinnovato appello.

Ripeto, per maggiore sua tranquillità, la assicurazione già data, che il ministro dell'agricoltura nell'esame che dovrà intraprendersi, appena questo progetto sarà diventato legge dello Stato, prenderà subito in considerazione quei diritti che maggiori contestazioni hanno sollevato e fra essi quelli del Ticino, per i quali l'illustre senatore Golgi si è con tanta autorevolezza interessato.

GOLGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLGI. Ringrazio l'onorevole ministro di agricoltura delle assicurazioni che ha voluto rinnovarmi.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sopra l'aggiunta da apportarsi all'articolo 16. Trattandosi di un articolo che il Senato ha già approvato, metto ai voti l'aggiunta medesima, la quale troverà il suo posto nel testo del disegno di legge, in sede di coordinamento.

Chi l'approva si alzi.

(È approvata).

Pongo ora ai voti l'articolo 22 nella nuova formula concretata dall'Ufficio centrale di concerto con l'onorevole ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Giuramento del senatore Mosconi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Mosconi Antonio la cui nomina a senatore è stata oggi conva-



lidata, prego i signori senatori Hortis e Perla di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Mosconi Antonio è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Mosconi Antonio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sul disegno di legge: «Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori».

Come il Senato ricorda, nella tornata di ieri la discussione si era arrestata all'art. 32 incluso. Do perciò lettura dell'art. 33.

### TITOLO XI.

#### SERVIZI TECNICI.

##### Art. 33.

Per i servizi di ripopolamento delle acque dolci l'Ispettorato della pesca presso il Ministero di agricoltura si varrà:

a) di Regi stabilimenti ittiogenici in località fornite naturalmente di acque con eventuali sezioni in posti ove avviene la montata naturale del pesce;

b) di stabilimenti consorziali che verranno istituiti col concorso finanziario dello Stato e degli enti locali;

c) anche eventualmente di stabilimenti privati adeguatamente sussidiati.

(Approvato).

##### Art. 34.

L'Ispettorato generale della pesca dovrà essere retto da un ispettore generale di ruolo, tecnico di speciale competenza, il quale avrà alla sua dipendenza quattro ispettori per i diversi servizi della pesca di mare e delle acque interne e della relativa organizzazione industriale, economica e sociale.

I quattro ispettori dovranno essere specializzati nelle discipline della pesca e saranno nominati mediante concorso per titoli. La nomina

dell'ispettore generale avverrà a norma dell'articolo 4 del Regio decreto 19 settembre 1920, n. 1422.

In determinati distretti pescarecci e in circostanze eccezionali potrà essere, su proposta dell'ispettore generale, nominato un commissario scelto anche tra i funzionari di altre amministrazioni, per l'attuazione di speciali ed urgenti provvedimenti.

Per le quistioni che riguardano un'azione da svolgersi di comune interesse con altri Ministeri, presso l'Ispettorato generale della pesca è istituito un Comitato interministeriale, cui saranno chiamati a partecipare con decreto Reale promosso dal Ministero dell'Agricoltura, oltre ai rappresentanti del Ministero dell'Agricoltura, quelli dei Ministeri dell'Industria e del Commercio, delle colonie, dei Lavori pubblici, del Lavoro, delle Finanze, scelti nelle persone dei capi servizio alla dipendenza dei quali trovasi ripartito quello della pesca.

Il Ministero della Marina vi sarà rappresentato dal Direttore dell'Istituto Idrografico della Regia marina, dal segretario del Regio comitato Talassografico e dal Comandante della squadriglia spartimentale. Quello del Tesoro da un sostituto avvocato erariale. Del comitato interministeriale faranno parte anche due rappresentanti delle organizzazioni industriali della pesca e due pescatori. Potranno inoltre esservi aggregate persone notoriamente versate nelle discipline della pesca. La designazione dei rappresentanti dell'industria e dei pescatori sarà fatta triennialmente con decreto del Ministro di agricoltura. Gli aggregati saranno chiamati dal presidente del comitato a seconda delle materie da discutersi ed avranno voto deliberativo nelle questioni per le quali furono chiamati.

Ai membri del comitato interministeriale competeranno le indennità che erano già contemplate per la Commissione consultiva a norma del Regio decreto 9 luglio 1916, n. 883.

Il presidente del Comitato interministeriale sarà nominato dal ministro dell'agricoltura in seguito ad approvazione del Consiglio dei ministri.

Le deliberazioni del Comitato interministeriale saranno esecutive, sempre che il provvedimento rientri nelle competenze ministeriali.

Nel regolamento verranno fissate le norme

per il funzionamento del Comitato. Per decreto Reale si provvederà alla unificazione presso l'ispettore generale di tutti i servizi per la pesca.

Per le ricerche scientifiche applicate alla pesca e per tutte le indagini relative all'incremento di tale industria, l'ufficio della pesca presso il Ministero di agricoltura, si varrà di osservatori limnologici per lo studio dei bacini lacustri e di osservatori di pesca marittima, nonchè di un laboratorio centrale di idrobiologia che verrà appositamente istituito alla dipendenza dell'Ufficio stesso che lo dirigerà.

Esso armonizzerà la sua attività con quella degli Istituti scientifici del Regio comitato Tassografico e altri istituti del genere, provvedendosi di comune accordo alla redazione delle carte pescareccie e dei portolani di pesca.

Il Ministero d'agricoltura concederà una speciale sovvenzione annua alla stazione Idrobiologica di Milano per la fondazione di sezioni limnologiche temporanee da istituirsi sui laghi dell'alta Italia.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. In questo lungo articolo sono state dall'Ufficio centrale riunite molte disposizioni che erano state nell'antecedente progetto ministeriale sparse qua e là in vari articoli. È per questo che io debbo, pur accettandolo complessivamente, fare diverse osservazioni di forma. In principio all'articolo bisognerebbe sostituire alla dizione « ispettorato generale » la dizione « superiore » per le ragioni che abbiamo dette ieri. E anche più sotto dove è detto « un ispettore generale » bisognerà sostituire la parola « superiore ».

Così il testo dell'articolo rimane il seguente: « l'Ufficio centrale della pesca presso il Ministero di agricoltura è costituito da un Ispettorato superiore retto da un ispettore superiore di ruolo tecnico ». In conseguenza di questa modificazione viene ad essere eliminata una parte del primo, il secondo e il terzo capoverso, che si riferiscono ai quattro ispettori, che, come ho dichiarato ieri, verrebbero aboliti e sostituiti dai quattro capi guardia-pesca. Nel quarto capoverso basterebbe la modificazione: « presso l'ispettorato superiore della pesca è istituito un Comitato interministeriale... ». Più avanti, nel

quinto capoverso, dove si parla del « comandante della squadriglia spartimentale », è un errore di stampa invece di « sperimentale ».

Nell'ultimo capoverso poi si dice: « il Ministero di agricoltura concederà una speciale sovvenzione annua alla Stazione idrobiologica di Milano. Io proporrei la frase: « potrà concedere », per la ragione evidente che non è il caso di farne un obbligo.

Queste sarebbero le tre modificazioni che proporrei.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta le modificazioni proposte dall'onorevole Ministro?

GRASSI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

MORTARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Io vorrei pregare l'Ufficio centrale di dividere questo articolo, di frazionarlo. C'è modo benissimo, e non occorre che io lo indichi all'acume dell'Ufficio centrale, di farne almeno tre articoli. Certamente questo articolo non sarà riprodotto in quel libretto che deve servire ai pescatori, ma guai se articoli chilometrici di questo genere fossero messi sotto gli occhi di poveri semi analfabeti, ai quali si deve far conoscere in forma elementare quali sono le disposizioni della legge!

Qui c'è materia - è facile vederlo - per fare almeno tre articoli già di abbondanti proporzioni. In ogni modo è cosa sicura che non è buon metodo di legislazione quello di formulare articoli di queste proporzioni.

Capisco come questo articolo è nato: è venuto fuori dal conglobamento di disposizioni di vario genere. Ma ora che è compilato, si può migliorarlo frazionandolo. Questa è la preghiera che rivolgo all'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Quando l'Ufficio centrale dovrà procedere al necessario coordinamento di tutto il testo della legge, si potrà fare questa divisione dell'articolo, mettendo d'accordo la numerazione con quanto è stato detto adesso.

MORTARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Se l'onorevole Presidente me lo permette, giacchè egli ha parlato di coordinare i vari articoli, e questo è un lavoro di revisione, diremo di forma, che l'Ufficio centrale dovrà compiere, consenta l'Ufficio centrale che io richiami la sua attenzione sull'art. 29 in cui, evidentemente per un errore tipogra-

fico, è entrata l'espressione « multa pecuniaria ».

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. L'abbiamo già rilevato ieri, ed è stato corretto.

MORTARA. Allora va bene.

DEL GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Chiedo se, nell'emendamento proposto dall'onorevole ministro, la frase del secondo comma: « e saranno nominati mediante concorso per titoli » è soppressa.

GRASSI, *relatore*. È stata soppressa ieri.

PRESIDENTE. Questa questione è stata rimandata al regolamento.

DEL GIUDICE. Allora va bene.

PRESIDENTE. La Commissione accetta le proposte dell'onorevole ministro e del senatore Mortara?

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora possiamo mettere ai voti l'articolo così modificato: al primo comma sostituire le parole: « L'Ufficio centrale della pesca presso il Ministero di agricoltura è costituito da un Ispettorato superiore, retto da un Ispettore superiore di ruolo tecnico di speciale competenza »; sopprimere il secondo e il terzo comma, e sostituire le parole « potrà concedere » alla parola « concederà » all'ultimo comma, e con l'intesa che dove si trovi scritta la parola « pescareccia » si sostituisca l'altra « peschereccia ». Chi approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 35.

Il personale delle Regie stazioni di piscicoltura, nonché quello del Regio laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, verranno ordinati in ruolo organico, come dalle tabelle annesse alla presente legge.

Gli osservatori limnologici e gli osservatori di pesca marittima, per l'indole delle ricerche ad essi affidate costretti a spostamenti periodici e ad esercitare funzioni saltuarie, non avranno carattere di organi permanenti. L'Ispettorato della pesca provvederà volta per volta al personale designandovi funzionari propri e delle Regie università. L'azione degli osservatori di pesca marittima sarà integrata,

per le indagini pratiche al largo, da quella della quadriglia sperimentale creata con Regio decreto 10 giugno 1920, e, per le ricerche oceanografiche, dal Regio Comitato talassografico italiano secondo quanto dispone il Regio decreto 8 febbraio 1920, n. 183, che istituisce una Giunta esecutiva per le indagini del mare.

GRASSI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *relatore*. Debbo chiedere la correzione di un errore materiale. In questo articolo è detto « il personale delle Regie stazioni di piscicoltura; » questa frase va cambiata e sostituita con la seguente: « il personale dei Regi stabilimenti ittiogenici ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo con questa modificazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## TITOLO XII

### INSEGNAMENTO PROFESSIONALE — INDAGINI STUDI — PUBBLICAZIONI.

#### Art. 36.

D'accordo col Ministero dell'Istruzione Pubblica in tutti i centri pescarecci marini verranno istituite scuole per i pescatori, le quali oltre all'insegnamento elementare forniranno loro le più indispensabili nozioni sulla vita dei pesci.

Per l'istruzione professionale il Ministero di Agricoltura potrà far tenere dei rapidi corsi speciali e temporanei nei vari Istituti nautici e laboratori da esso dipendenti, presso quelli del R. Comitato talassografico o presso gli Istituti nautici.

Per la diffusione delle discipline inerenti al progresso della pesca di comune intesa col Regio Comitato talassografico potranno essere istituiti quattro incarichi di insegnamento d'indole superiore rispettivamente di oceanografia fisica, di oceanografia biologica, di biologia applicata alla pesca e di navigazione, con speciale riguardo allo sviluppo della pesca a motore. Gli incaricati dovranno tenere conferenze di vulgarizzazione anche nei principali centri pescarecci.

La sede di ciascun insegnamento verrà volta per volta designata dal ministro di agricoltura.

RIZZETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZETTI. Questo articolo è informato opportunamente ad un principio d'insegnamento elementare da essere impartito, soprattutto, ai giovani pescatori che risiedono lungo le coste marine. È un principio veramente lodevolissimo e, anzi, dirò che a questo riguardo è stato già fatto qualche cosa di pratico dalla Lega navale, della quale è tanto degno presidente l'illustre viceammiraglio Presbitero. La Lega navale ha disposto che nei vari centri pescherecci delle coste marittime vengano esposti nelle scuole elementari dei cartelloni grafici rappresentanti figure di pesci di varia natura con analoghe indicazioni, e ciò al fine di imprimere nelle menti dei giovani pescatori delle nozioni rudimentali riguardanti i pesci. Di queste disposizioni va data ampia lode alla Lega navale ed al suo illustre Presidente.

Orbene, si è provveduto ai giovani che sono destinati alla pesca di mare ma manca affatto un provvedimento che riguardi anche quelli destinati alla pesca nelle acque interne, e cioè delle acque dolci e lagunari, ecc.

Soprattutto nella cerchia delle Alpi, dove la pesca è maggiormente esercitata, vi è una necessità assoluta che questo rudimentale insegnamento sia impartito a tutti i giovani e fin dai primi anni di scuola.

Se vogliamo veramente che nel nostro Paese venga apprezzato il grande valore che ha l'industria della pesca, e se vogliamo formare in tutto il Paese una vera coscienza nazionale peschereccia, è indispensabile che si cominci proprio dalla scuola elementare ad imprimere nelle giovani menti questi principi fondamentali.

Perciò io mi permetto di proporre un'aggiunta a questo articolo, aggiunta che è stata già approvata dall'onorevole ministro di agricoltura e da quello della pubblica istruzione come pure dall'Ufficio centrale.

L'aggiunta dovrebbe essere collocata dopo il primo comma di questo articolo, ed è del tenore seguente:

« Pure di accordo col Ministro della pubblica istruzione sarà introdotto nei programmi delle scuole normali nonché in quelli delle scuole elementari, e nella parte riguardante la storia naturale, un accenno alla coltura delle acque

« in genere, con riferimento speciale alla industria della pesca ».

VOLTERRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLTERRA. Propongo che in questo articolo venga tolto l'ultimo comma il quale dice: « La sede di ciascun insegnamento verrà volta per volta designata dal Ministero d'agricoltura ».

Credo che convenga dare unità a questi corsi e però sia utile che non siano divisi in vari centri, e questo tanto nell'interesse dei corsi stessi, quanto per facilitare coloro che li debbono seguire, affinché essi non sian costretti, per esempio, ad andare a Venezia, a Roma, a Napoli per seguire i corsi stessi.

Quindi, lo ripeto, se l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro non hanno difficoltà, io toglierei l'ultimo comma.

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI *dell'Ufficio centrale*. Togliendo l'ultimo comma, non si sa più dove sarà la sede...

VOLTERRA. Questo lo stabilirà il Regolamento.

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. Perché dobbiamo delegare delle potestà che abbiamo noi?

Comprendo il concetto del senatore Volterra: Egli desidera che ci sia unità d'insegnamento e per questa unità d'insegnamento egli desidera che gli incaricati risiedano tutti e quattro e impartiscano tutti e quattro l'insegnamento in un unico luogo: bisognerà però dir quale. Le parole: « La sede di ciascun insegnamento » potrebbero esser sostituite così: « la sede dei quattro insegnamenti verrà designata dall'onorevole ministro di agricoltura ».

L'Ufficio centrale può accettare la proposta, con la raccomandazione che questa sede sia in una città marittima.

MICHELI, *ministro per l'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Non avrei avuto affatto difficoltà di accettare la proposta del senatore Volterra, anche perchè non sembri che io voglia mantenere al mio Ministero questa speciale facoltà discrezionale; però, di fronte all'osservazione fatta dall'Ufficio centrale, io

debbo accostarmi di più a quanto esso ha affermato, anche perchè non è impedito affatto dall'articolo che il ministro di agricoltura, tenendo conto delle ragioni esposte dal senatore Volterra, non abbia domani a stabilire che la sede di ciascun insegnamento sia nel medesimo luogo e nel medesimo Istituto scientifico.

Ma questo non è obbligatorio e data la particolarità di ciascun insegnamento è bene che così sia. Può avvenire che domani sia conveniente che almeno un insegnante possa essere distaccato dagli altri, ad esempio, per la pesca a motore sarà opportuna una sede marinara con cantieri ed istituti meccanici.

Perciò io proporrei di lasciare un po' di libertà al Ministero: esso farà quello che sarà opportuno; tutti sanno che in generale i Ministeri deferiscono queste cose al Comitato ministeriale e all'opinione dei competenti.

Quindi prego il senatore Volterra d'accogliere il concetto che abbiamo espresso concordemente io e l'Ufficio centrale.

VOLTERRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLTERRA. La ragione che mi ha mosso è principalmente l'analogia con quello che fanno altri paesi, nei quali questo insegnamento è molto sviluppato e rende grandissimi servizi: così a Parigi vi è l'Istituto Oceanografico, fondato dal principe di Monaco, che è un'Istituto di importanza grandissima; più recentemente ancora, a Madrid, è stato creato un Istituto dello stesso tipo, nel quale vennero istituiti insegnamenti di alto interesse oceanografico.

E in vista di questi esempi, che ci hanno mostrato istituzioni che prosperano e che sono utili, ho avuto questa idea: che gli insegnamenti dovessero essere coordinati e riuniti in unico centro.

L'esperienza di Parigi e Madrid e anche d'altri paesi ci mostra che non è necessario che i corsi suddetti siano istituiti in città marittime. Tenendo presente questi esempi si potrebbe lasciare al Ministero di agricoltura di stabilire la sede degli insegnamenti stessi, purchè nel loro insieme siano riuniti in un centro unico. Questo è il mio pensiero, e se il ministro e l'Ufficio centrale lo consentono desidero conservare questo concetto dell'unità d'indirizzo e di sede. Naturalmente non è esclusa, anzi am-

messa la possibilità che gli insegnanti facciano conferenze anche fuori.

La mia proposta non è contraria all'idea esposta dal ministro, giacchè lascia facoltà al Ministero di agricoltura di stabilire la sede.

PRESIDENTE. Il senatore Volterra mantiene la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo?

VOLTERRA. Si potrebbe sopprimerlo o anche si potrebbe dire « il ministro lo stabilirà ».

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. E allora lasciamocelo.

VOLTERRA (*interrompendo*). No, il dire « ciascuno » porta come conseguenza che questi insegnamenti possano essere divisi, e questo sarebbe un grandissimo danno per chi deve seguire questi insegnamenti.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Ad ogni modo non ho difficoltà di toglierlo; vuol dire che praticamente il Ministero trarrà lume e indicazione dalla discussione del Senato, e avrà quella certa ragionevole libertà che si consente lasciare in questo argomento.

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. Mi permetta il Senato di mettere chiaramente la questione. La proposta del senatore Volterra intende a togliere al ministro la facoltà di poter stabilire i quattro insegnamenti in luoghi diversi. La proposta del senatore Volterra intende a volere che i quattro insegnamenti siano riuniti. Questo è il primo dei punti che il Senato deve decidere. Devono essere riuniti o no? Se devono essere riuniti bisogna modificare il testo del capoverso; se si vuole lasciare la facoltà al ministro di stabilire che i quattro insegnamenti abbiano tutti e quattro un' unica sede, o che taluni di essi abbiano una sede, e gli altri due o tre ne abbiano un' altra, bisogna mantenere il testo come è stato formulato dall' Ufficio centrale.

Il Senato può scegliere fra i due modi di vedere.

PRESIDENTE. Se il senatore Volterra insiste nel suo concetto, deve presentare una formula da mettere ai voti.

VOLTERRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLTERRA. Potrebbe essere questa la formula: « La sede comune a questi quattro insegnamenti sarà stabilita dal ministro di agricoltura ».

PRESIDENTE. Allora invece di dire: « La sede di ciascun insegnamento verrà volta per volta assegnata dal ministero di agricoltura » il senatore Volterra propone che si dica: « La sede comune a questi quattro insegnamenti sarà stabilita dal ministero di agricoltura ».

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Di fronte al nuovo emendamento del senatore Volterra debbo dichiarare che non posso accettarlo.

Potevo indurmi a consentire che venisse tolta questa indicazione, perchè questa lasciava una certa libertà, ma non posso impegnarmi così improvvisamente ad una dichiarazione la quale possa in qualche modo vincolare nella legge a mantenere una sola e unica sede per tutti gli insegnamenti.

Sono d'accordo con il senatore Volterra sull'opportunità che questo possa essere, lo potrà essere anche per molti anni in principio, ma potrebbe darsi che ci trovassimo di fronte a contingenze particolari nelle quali fosse opportuno dividere questi insegnamenti. Sono quattro cattedre, perchè non poterle dare due alla pesca fluviale, e due alla pesca di mare? Perchè non darne due ad una Università o ad uno Istituto scientifico dove ci sia la possibilità, e due ad un altro? specialmente perchè una parte di questi insegnamenti hanno un contenuto pratico, e bisogna che il Ministero abbia facoltà anche di poter fare esperimenti diversi. Arrivo ad ammettere teoricamente il principio del senatore Volterra, ma debbo chiedere a lui la facoltà di potere, almeno in via d'eccezione, fare diversamente, quando le esigenze dell'insegnamento e del servizio lo richiedessero. Ora, se egli mi propone una dizione che parli di comune insegnamento, la facoltà del ministro è di molto limitata. Quindi se il senatore Volterra crede, potrò accettare le sue parole come raccomandazione, nel senso che il Ministero cercherà, specialmente nei primi anni, di dare una unica sede all'insegnamento certa-

mente bisognoso all'inizio di cura maggiore, senza però assumere un impegno permanente per futuro.

GRASSI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *relatore*. Propongo la soppressione di tutta la parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Il senatore Grassi propone la soppressione dell'ultimo comma?

GRASSI, *relatore*. Io propongo la soppressione del comma che comincia con le parole « per la diffusione delle discipline inerenti al progresso della pesca, » e finisce con le seguenti « nei principali centri pescherecci ».

TORRIGIANI LUIGI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Per evitare qualunque equivoco, devo dichiarare al Senato che la maggioranza dell'Ufficio centrale non è d'accordo col senatore Grassi, e mantiene l'ultima parte, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Credo che il senatore Grassi avrebbe potuto utilmente proporre soltanto la soppressione dell'ultimo capoverso. Il collega Volterra ha esposto al Senato osservazioni molto assennate e giuste, alle quali il ministro ha risposto che possono verificarsi circostanze nelle quali sia opportuno il dar luogo ad una specie di insegnamento ambulante di questa materia. Io non nego la possibilità e l'utilità di questa specie di cattedra ambulante, nella materia di cui si tratta. Ma ciò è già preveduto nel penultimo capoverso dell'articolo, dove è detto: « Gli incaricati dovranno tenere conferenze di vulgarizzazione anche nei principali centri pescherecci ».

Mi dispiace che ci sia la parola « pescarecci » perchè in lingua italiana si dice « pescherecci ». Raccomando all'Ufficio centrale che in sede di coordinamento voglia correggere questa parola.

Ma le cattedre di cui si parla nell'ultimo capoverso sono di oceanografia fisica, oceanografia biologica, biologia applicata alla pesca e navigazione con speciale riguardo allo sviluppo della pesca a motore.

Io credo di non dire cosa errata, quantunque profano in questa materia, affermando che nessuno di questi insegnamenti può essere impartito in modo serio, efficace, e da un insegnante che abbia preparazione e competenza a farla, se l'insegnante non ha a sua disposizione un laboratorio per studi di biologia o per quelli di oceanografia, o per altre materie ed anche una biblioteca. Ora questo esclude il carattere ambulante degli insegnamenti, che toglierebbe ad essi qualunque reale utilità. Può essere ambulante la conferenza, ma non, ad esempio, la cattedra di biologia applicata alla pesca, che ha bisogno di avere materiale, e di avere, in grande o in piccolo un acquario permanente, e la possibilità degli studi relativi. Tutto ciò si può avere dove esistono istituti e stabilimenti scientifici, anche se non si potranno fondare subito gabinetti o istituti appositi.

Quindi, sopprimendo l'ultimo capoverso che impropriamente parlava della sede di ciascun insegnamento da organizzare in modo ambulatorio, rimane che gli insegnamenti devono avere la loro sede stabile, e che, secondo le disposizioni del Ministero, gli incaricati degli insegnamenti terranno conferenze ambulanti di vulgarizzazione.

Perciò faccio la proposta formale di sopprimere l'ultimo capoverso, e di mantenere il resto dell'articolo affinché l'onorevole Grassi non abbia ad essere crudele verso la propria creatura che non lo merita.

GRASSI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *relatore*. Nel fare la proposta di sopprimere l'intero comma sono stato mosso da un sentimento che si comprende e perciò credo inutile di spiegare.

La proposta dei quattro incarichi, che non è partita da me, ha sollevato in tanti nostri colleghi il dubbio che si tentasse di aumentare il numero degli incaricati nelle Università del Regno d'Italia. Per non lasciar aperta la via a questo punto di vista avevo proposto e sarei disposto ad ammettere che in questa legge non si parlasse di insegnamenti oceanografici, molto più che il Comitato talassografico potrebbe provvedervi per proprio conto indipendentemente dal ministero di agricoltura. Però, all'infuori di queste considerazioni non

ho nulla in contrario alla proposta fatta dal collega Mortara (*rumori e interruzioni*).

Mi si osserva che colla proposta di abolire il contrastato comma avevo cambiato parere, ma non ho potuto non cambiare quando dietro a me ho inteso sussurrare che si stanno creando posti inutili. Il mio sentimento si è ribellato perchè io non aspiro, non posso aspirare a questi incarichi e con la proposta di sopprimere tutto il comma mi facevo interprete anche dei sentimenti di quelli che potrebbero aspirarvi. (*Commenti, interruzioni del senatore Cefaly*).

La scienza esiste lo stesso, anche se non la si riconosce.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Mi pare che per questa parte si sia trovato il punto d'accordo; non ho quindi difficoltà di sopprimere l'ultima parte, secondo la proposta che ha rinnovato il senatore Mortara.

Ma di fronte alle sue parole debbo aggiungere qualche dichiarazione, perchè egli ha dato un'importanza a questo insegnamento che è ben lontana da quello che esso ha nel disegno di legge, che manca di ogni stanziamento al riguardo e non stabilisce fondi per stabilire gabinetti e acquari; si tratta quindi di insegnamenti modesti, che il ministero avrebbe cercato di fare d'accordo con il comitato talassografico.

In questa forma, con questo istituto che non manca di mezzi, avremmo cercato di iniziare questo insegnamento, con criteri molto limitati e modesti, tali da non poter o preoccupare gli onorevoli senatori; perciò noi manteniamo la proposta.

Per contemperare una cosa e l'altra credo si debba aggiungere qualche parola dove si dice: « Per la diffusione delle discipline inerenti all'oggetto della pesca di comune intesa col R. Comitato Talassografico » direi: « di comune intesa e col concorso del R. Comitato Talassografico ».

Occorre che il Comitato non solo si intenda col Ministero ma che contribuisca.

D'altra parte, nel principio dell'articolo dove si dice: « d'accordo con il Ministero dell'istruzione pubblica in tutti i centri pescarecci marini verranno istituite scuole per i pescatori,

le quali oltre all'insegnamento elementare forniranno loro le più indispensabili nozioni sulla vita dei pesci » io debbo pregare il Senato di sostituire una frase meno estensiva e dire: « principali centri pescherecci », perchè altrimenti domani il Ministero si troverà di fronte a una quantità enorme di richieste da parte dei comuni che si trovano in quelle condizioni, alle quali non avrà modo di corrispondere.

E come terza proposta, chiedo di abolire le ultime due righe.

GRASSI, *relatore*. Invece di dire « le più indispensabili nozioni » occorrerebbe dire semplicemente « nozioni » e cioè « forniranno loro nozioni sulla vita dei pesci ».

PRESIDENTE. Prima di venire ai voti, prego il senatore Frascara di dar lettura dell'aggiunta proposta dal senatore Rizzetti.

FRASCARA, *segretario*, legge:

« Pure d'accordo col Ministero della pubblica istruzione sarà introdotto nei programmi della scuola normale nonchè in quello delle scuole elementari, nella parte riguardante la storia naturale, un accenno alla coltura delle acque in genere con riferimento speciale all'industria della pesca ».

PRESIDENTE. Questa aggiunta è stata accettata dal Ministro e dall'Ufficio centrale; la pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ed ora metto ai voti la soppressione dell'ultimo comma di questo articolo, proposta d'accordo fra il Governo e l'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 36 che rileggo con le varie modificazioni:

#### Art. 36.

D'accordo col Ministero dell'Istruzione Pubblica nei principali centri pescherecci marini verranno istituite scuole per i pescatori, le quali oltre all'insegnamento elementare forniranno loro nozioni sulla vita dei pesci.

Pure d'accordo col Ministero della pubblica istruzione sarà introdotto nei programmi delle scuole normali nonchè in quelli delle scuole elementari e nella parte riguardante la storia naturale un accenno alla coltura delle acque in genere con riferimento speciale all'industria della pesca.

Per l'istruzione professionale il Ministero di Agricoltura potrà far tenere dei rapidi corsi speciali e temporanei presso gli Istituti e laboratori da esso dipendenti, presso quelli del R. Comitato talassografico o presso gli Istituti nautici.

Per la diffusione delle discipline inerenti al progresso della pesca, di comune intesa e col concorso del Regio Comitato talassografico potranno essere istituiti quattro incarichi di insegnamento d'indole superiore, rispettivamente di oceanografia fisica, di oceanografia biologica, di biologia applicata alla pesca e di navigazione, con speciale riguardo allo sviluppo della pesca a motore. Gli incaricati dovranno tenere conferenze di vulgarizzazione, anche nei principali centri pescherecci.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Ed ora metto ai voti la soppressione dell'ultimo comma di questo articolo, proposta d'accordo fra il Governo e l'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 37.

L'Ispettorato generale della pesca, oltre alle indagini tecniche e pratiche sulla condizione della pesca e dei pescatori, promuoverà e sussidierà tutte quelle pubblicazioni periodiche o meno, le quali abbiano per iscopo l'educazione dei pescatori e la diffusione di tutto quanto riguarda l'industria della pesca.

L'Ispettore generale pubblicherà annualmente un succinto rapporto sull'attività dell'Ispettorato stesso, degli Istituti di idrobiologia applicata alla pesca e dei Regi stabilimenti ittogenici colla statistica dei ripopolamenti eseguiti dall'Ispettorato, dalle Società di pesca, dalle cooperative e dai privati in acque pubbliche e possibilmente anche in acque private.

In più l'Ispettore generale della pesca pubblicherà tutti gli studi ed indagini eseguite dagli Istituti di idrobiologia applicata alla pesca che abbiano importanza scientifica, tecnica e pratica ed economica.



MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Oltre alle consuete correzioni di forma, in questo articolo proporrei delle lievi modifiche.

Nel primo comma si dice: « l'ispettorato... promuoverà e sussidierà tutte quelle pubblicazioni, ecc. ». Io propongo che invece si dica: « potrà sussidiare e promuovere tutte quelle pubblicazioni, ecc. ». Così pure nell'ultimo comma dove è detto: « l'ispettore... pubblicherà tutti gli studi e indagini, ecc. », si dovrebbe dire: « l'ispettore... potrà pubblicare tutti gli studi, ecc. »; altrimenti si farebbe in entrambi i casi un'affermazione tassativa la quale potrebbe creare quasi un diritto in molti aspiranti al sussidio o alla pubblicazione, il che certo non può essere nel pensiero dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta queste modificazioni?

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. Accettiamo le modificazioni proposte dal ministro.

PRESIDENTE. Con queste modifiche pongo ai voti l'articolo 37.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

### TITOLO XIII.

#### PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

##### Art. 38.

Per le spese occorrenti per l'applicazione della presente legge al titolo II, « Provvidenze diverse per l'industria peschereccia », verrà stanziata in via straordinaria e per la durata di un decennio la somma annuale di lire cinque milioni.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Come ho già dichiarato nelle antecedenti sedute, io debbo mantenere in questa parte quanto era stabilito per gli stanziamenti annuali proposti nell'articolo 37 del testo ministeriale, cioè 5 milioni per la durata di quattro anni.

In questo articolo, dunque, invece di dire

« verrà stanziata . . . . per la durata di un decennio la somma annuale di 5 milioni », si dovrà dire « verrà stanziata . . . . per la durata di un quadriennio la somma annuale di lire 5 milioni ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento del ministro? Pongo ai voti l'articolo 38 così modificato.

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. Accettiamo.

PRESIDENTE. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

##### Art. 39.

Nel bilancio dell'Agricoltura verranno inoltre assegnati i seguenti stanziamenti fissi per i diversi servizi inerenti alla pesca:

Lire 300,000 per l'applicazione delle provvidenze a favore dell'industria peschereccia di cui al titolo II;

Lire 113,657 da iscriversi al capitolo corrispondente all'83-bis dell'esercizio 1919-1920, compreso nelle medesime il fondo di lire 13,657 che figura attualmente iscritto a detto capitolo; e il quarto fisso annuo di lire 222,400 da iscriversi nel capitolo corrispondente all'art. 83-ter dell'esercizio 1919-20 compreso nelle medesime il fondo di lire 72,400 che figura attualmente iscritto a detto capitolo, per il nuovo ordinamento generale e funzionamento dei servizi tecnici di cui al titolo XI;

Lire 110,000 per l'insegnamento professionale, indagini, studi e pubblicazioni di cui al titolo XII.

(Approvato).

##### Art. 40.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a iscrivere nel bilancio le somme necessarie di cui agli articoli 30 e 34.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Il richiamo all'articolo 34 non ha più ragione di essere dal momento che abbiamo abolito gli ispettori. Resta soltanto l'articolo 32, il quale comprende le guardie-pesca, i loro capi e gli agenti investigatori.

Io proporrei perciò che l'articolo 40 fosse così redatto: « Il Ministero del tesoro è autorizzato a iscrivere nel bilancio le somme necessarie per il pagamento degli stipendi delle guardie-pesca, dei loro capi e degli agenti di cui all'articolo 32 ».

Trattandosi di una spesa nuova è meglio indicarla in modo esplicito.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale consente nella proposta dell'onorevole ministro?

TORRIGIANI LUIGI, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale aderisce.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 40 nella nuova formula proposta dall'onorevole ministro di agricoltura ed accettata dall'Ufficio centrale; lo rileggo:

#### Art. 40.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a iscrivere nel bilancio la somma necessaria per il pagamento degli stipendi dei guardia-pesca e loro capi ed agenti di cui all'art. 32.

Chi approva l'art. 40 così modificato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

### TITOLO XIV

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

#### Art. 41.

I sindacati delle cooperative fra pescatori costituiti a norma della legge 11 luglio 1904, n. 378, sono soppressi e messi in liquidazione.

Il liquidatore è nominato dal ministro dell'agricoltura.

La liquidazione deve essere chiusa non oltre i tre mesi dalla nomina del liquidatore.

Le attività saranno devolute alla formazione di nuovi capitali consorziali.

I sussidi iniziali, ottenuti dai Sindacati in base alla legge 11 luglio 1904, n. 378, costituiranno un capitolo speciale del bilancio dell'agricoltura e saranno destinati come primo fondo per le agevolazioni ai Consorzi delle cooperative fra pescatori.

(Approvato).

#### Art. 42.

Le Regie Stazioni di piscicoltura verranno trasformate in Regie stabilimenti ittogenici, giusta l'art. 31 della presente legge.

Entro sei mesi dalla data della presente legge il Governo del Re dovrà:

a) coordinare e riunire in un testo unico le disposizioni della presente legge con quelle delle leggi 4 marzo 1877, n. 3706, 11 luglio 1904, numero 378 e coi decreti luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 698, 14 febbraio 1918, numero 386, 18 agosto 1918, n. 1377, e con ogni altra disposizione legislativa concernente la pesca, anche nei riguardi della legislazione sulla pesca che vigeva nella Venezia Giulia e delle colonie;

b) emanare i regolamenti occorrenti per l'applicazione del testo unico predetto.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Desidererei di aggiungere ai decreti che dovranno essere coordinati anche il decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1794, che stabilisce la costituzione dell'Ispettorato della pesca presso l'Amministrazione centrale dell'agricoltura.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale consente nell'aggiunta proposta dall'onorevole ministro?

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale consente.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 42, con l'aggiunta proposta dall'onorevole ministro ed accettata dall'Ufficio centrale.

Chi approva l'art. 42 così modificato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Do ora lettura delle tabelle annesse al disegno di legge.

TABELLA A.

## STIPENDI

Personale dei RR. Stabilimenti ittigenici

Un Direttore, un Segretario, un Capo Piscicoltore, due Piscicoltori, un inserviente:

*Direttore*

Stipendio iniziale L. 7,800

1.	Aumento di L. 800 dopo 5 anni:	L. 8,600 al compimento del 5° anno di grado		
2.	Id. » 800 » 2° quinquennio:	» 9,400	» 10° »	»
3.	Id. » 800 » 3° »	» 10,200	» 15° »	»
4.	Id. » 800 » 4° »	» 11,000	» 20° »	»
	ultimo			

*Segretario*

(licenza istituto tecnico)

Stipendio iniziale lire 4,000.

1.	Aumento di L. 800 dopo il 1° quinquennio:	L. 4,800 al compimento del 5° anno di grado		
2.	Id. » 800 » 2° »	» 5,600	» 10° »	»
3.	Id. » 800 » 3° »	» 6,400	» 15° »	»
4.	Id. » 800 » 4° »	» 7,200	» 20° »	»
5.	Id. » 600 » 5° »	» 7,800	» 25° »	»
6.	Id. » 600 » 6° »	» 8,400	» 30° »	»
7.	Id. » 600 » 7° »	» 9,000	» 35° »	»
	ultimo			

*Capo piscicoltore*

Stipendio iniziale lire 3,500

1.	Aumento di L. 300 dopo il 1° quadriennio:	L. 3,800 al compimento del 4° anno di grado		
2.	Id. » 300 » 2° »	» 4,100	» 8° »	»
3.	Id. » 300 » 3° »	» 4,400	» 12° »	»
4.	Id. » 300 » 4° »	» 4,700	» 16° »	»
5.	Id. » 300 » 5° »	» 5,000	» 20° »	»
6.	Id. » 300 » 6° »	» 5,300	» 24° »	»
7.	Id. » 300 » 7° »	» 5,600	» 28° »	»
8.	Id. » 400 » 8° »	» 6,000	» 32° »	»
	ultimo			

*Piscicoltore*

Stipendio iniziale di lire 3,000

1.	Aumento di L. 300 dopo il 1° quadriennio:	L. 3,300 al compimento del 4° anno di grado		
2.	Id. » 300 » 2° »	» 3,600	» 8° »	»
3.	Id. » 300 » 3° »	» 3,900	» 12° »	»
4.	Id. » 300 » 4° »	» 4,200	» 16° »	»
5.	Id. » 300 » 5° »	» 4,500	» 20° »	»
6.	Id. » 300 » 6° »	» 4,800	» 24° »	»
7.	Id. » 300 » 7° »	» 5,100	» 28° »	»
8.	Id. » 400 » 8° »	» 5,500	» 32° »	»
	ultimo			

*Inserviente*

Stipendio iniziale lire 2,400

1.	Aumento di L. 200 dopo il 1° quadriennio:	L. 2,600 al compimento del 4° anno di grado		
2.	Id. » 200 » 2° »	» 2,800	» 8° »	»
3.	Id. » 200 » 3° »	» 3,000	» 12° »	»
4.	Id. » 300 » 4° »	» 3,300	» 16° »	»
5.	Id. » 300 » 5° »	» 3,600	» 20° »	»
	ultimo			

TABELLA B.

## STIPENDI.

Personale del R. Laboratorio centrale di Idrobiologia dell'Ispettorato superiore della pesca  
(Ministero dell'agricoltura)

Due assistenti biologi, un assistente chimico, un preparatore, un inserviente.

*Assistenti (laureati)*

Stipendio iniziale lire 4,800

	Aumento di L. 800 dopo un 1° quadriennio: L. 5,600 al compimento del 4° anno di grado								
2.	Id.	» 800	»	2°	»	» 6,400	»	8°	»
3.	Id.	» 800	»	3°	»	» 7,200	»	12°	»
4.	Id.	» 850	»	4°	»	» 8,050	»	16°	»
5.	Id.	» 850	»	5°	»	» 8,900	»	20°	»
6.	Id.	» 850 dopo un 1° quinquennio		»	»	» 9,750	»	25°	»
7.	Id.	» 850	»	2°	»	» 10,600	»	30°	»

*Preparatore*

Stipendio iniziale lire 3,000

1.	Aumento di L. 300 dopo il 1° quadriennio: L. 3,300 al compimento del 4° anno di grado								
2.	Id.	» 300	»	2°	»	» 3,600	»	8°	»
3.	Id.	» 300	»	3°	»	» 3,900	»	12°	»
4.	Id.	» 300	»	4°	»	» 4,200	»	16°	»
5.	Id.	» 300	»	5°	»	» 4,500	»	20°	»
6.	Id.	» 300	»	6°	»	» 4,800	»	24°	»
7.	Id.	» 300	»	7°	»	» 5,100	»	28°	»
8.	Id.	» 400	»	8°	»	» 5,500	»	32°	»

*Inserviente*

Stipendio iniziale lire 2,400

1.	Aumento di L. 200 dopo il 1° quadriennio: L. 2,600 al compimento del 4° anno di grado								
2.	Id.	» 200	»	2°	»	» 2,800	»	8°	»
3.	Id.	» 200	»	3°	»	» 3,000	»	12°	»
4.	Id.	» 300	»	4°	»	» 3,300	»	16°	»
5.	Id.	» 300	»	5°	»	» 3,600	»	20°	»
	ultimo								

TABELLA C.

## STIPENDI

Personale tecnico ispettivo dell'Ispettorato generale della pesca.

Un Ispettore generale, quattro Ispettori.

*Ispettore generale*

Stipendio iniziale lire 11,500

- |    |                   |              |           |                   |        |         |
|----|-------------------|--------------|-----------|-------------------|--------|---------|
| 1. | Aumento di L. 800 | dopo 5 anni: | L. 12,300 | al compimento del | 5°     | anno    |
| 2. | Id.               | » 700        | » 5       | »                 | 13,000 | » 10° » |

*Ispettori*

Stipendio iniziale lire 5,600

- |    |                   |              |          |                   |        |         |
|----|-------------------|--------------|----------|-------------------|--------|---------|
| 1. | Aumento di L. 500 | dopo 3 anni: | L. 6,100 | al compimento del | 3°     | anno    |
| 2. | »                 | » 500        | » 3      | »                 | 6,600  | » 6° »  |
| 3. | »                 | » 600        | » 4      | »                 | 7,200  | » 10° » |
| 4. | »                 | » 600        | » 4      | »                 | 7,800  | » 14° » |
| 5. | »                 | » 600        | » 4      | »                 | 8,400  | » 18° » |
| 6. | »                 | » 600        | » 4      | »                 | 9,000  | » 22° » |
| 7. | »                 | » 600        | » 4      | »                 | 9,600  | » 26° » |
| 8. | »                 | » 500        | » 4      | »                 | 10,100 | » 30° » |
| 9. | »                 | » 500        | » 4      | »                 | 10,600 | » 34° » |

NB. — Detti stipendi corrispondono a quanto stabilito dal Regio decreto n. 1422 del 19 settembre 1920.

Il ruolo del personale per i servizi tecnici centrali dell'Agricoltura verrà ampliato di un corrispondente numero di posti.

Gli Ispettori, dopo un certo numero di anni di servizio, potranno essere promossi ispettori superiori, secondo l'articolo 4° del decreto citato.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Riguardo alla tabella A l'Ufficio centrale desidera che all'indicazione: Direttore, sia tolta la parola messa tra parentesi: laureato.

Non ho difficoltà ad aderire. Perciò rimarrà semplicemente il Direttore senza l'obbligo della laurea.

La tabella B rimane identica.

Riguardo alla tabella C, mentre l'Ufficio centrale proponeva un ispettore generale e quattro ispettori per le ragioni già esposte, dobbiamo

ad essi sostituire un ispettore superiore già in funzione, con lo stipendio iniziale di lire 10,500 e finale di 13.000 lire.

Questo posto già si trova negli organici del Ministero e qui lo si indica quasi per memoria.

Riguardo al resto della tabella le modificazioni apportatevi sono conseguenza dei risultati della discussione che ha avuto luogo. Trasmetto quindi alla Presidenza il testo preciso della nuova tabella C.

PRESIDENTE. Do lettura del testo della nuova tabella C, proposta dall'onorevole ministro per l'agricoltura.

TABELLA C.

**STIPENDI**

Personale tecnico ispettivo e di vigilanza dell'Ispettorato superiore della pesca.

A) *Personale tecnico:**Ispettore superiore*

Stipendio iniziale L. 10,500

Aumento di L. 1,000 dopo il 1° quinquennio L. 11,500 al compimento del 5° anno di grado

»	» 1,000	» 2°	«	» 12,500	» 10°	»	»
»	» 500	» 3°	»	» 13,000	» 15°	»	»

B) *Personale di vigilanza:*40 *Guardie forestali* destinate alla vigilanza della pesca (guardiapesca)

Stipendio allievi . . . . .	L. 2,500
Guardie (iniziale) . . . . .	» 2,800
dopo 4 anni . . . . .	» 3,100
» 8 » . . . . .	» 3,400
» 12 » . . . . .	» 3,700
» 16 » . . . . .	» 4,000
» 20 » . . . . .	» 4,300

10 *Agenti investigatori*

Stipendio iniziale . . . . .	L. 4,000
dopo 4 anni . . . . .	» 4,500
» 8 » . . . . .	» 5,000
» 12 » . . . . .	» 5,500
» 16 » . . . . .	» 6,000

4 *Capi guardiapesca*

Stipendio iniziale . . . . .	L. 5,500
dopo 4 anni . . . . .	» 6,100
» 8 » . . . . .	» 6,700
» 12 » . . . . .	» 7,300
» 16 » . . . . .	» 8,000

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta le tabelle come sono state proposte dall'onorevole ministro?

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Allora apro la discussione sulle tabelle.

RIZZETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZETTI. Io ho chiesto la parola non per fare alcuna osservazione sulle tabelle, ma per chiedere perchè sia stato soppresso l'articolo che trattava dell'andata in vigore di questa legge. Il testo del Governo portava che l'an-

data in vigore della legge doveva avvenire alcuni giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Vedo ora che l'articolo è stato soppresso...

PRESIDENTE. La discussione ha avuto luogo sul testo presentato dall'Ufficio centrale.

RIZZETTI... Nel nuovo testo non è dunque detto nulla dell'andata in vigore della legge?..

PRESIDENTE, Ma ci sono le norme comuni del diritto!

RIZZETTI... Sta bene; mi permetta allora una raccomandazione: desidero che il regolamento non si faccia aspettare troppo, ritardando così l'applicazione della legge. Il regolamento per la legge del 1877 fu fatto nel 1884, cioè trascorsero sette anni prima che fosse compilato. Nessuno ignora quanto spesso i regolamenti abbiano grandemente ritardato l'applicazione e gli effetti delle leggi; ed è appunto questo che io vorrei non avvenisse nel caso presente. Troppo spesso è avvenuto che chi invocava l'applicazione di una legge si è sentito rispondere: « non c'è il regolamento! ».

Raccomando dunque che il regolamento sia compilato al più presto, e possibilmente che sia emanato contemporaneamente alla legge medesima.

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale ha provveduto al riguardo, perchè nell'articolo 42 è così stabilito: « entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re dovrà emanare il regolamento per l'applicazione della legge ».

RIZZETTI. Io raccomando che siano pubblicati contemporaneamente.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Io posso assicurare il senatore Rizzetti che la buona volontà che ho dimostrata anche nella discussione, non mi abbandonerà, io spero, nel condurre in porto il regolamento. E giacchè ho la parola mi permetto di annunciare che ieri ho potuto ottenere una ulteriore concessione dal tesoro per il credito peschereccio, cioè un primo stanziamento di due milioni e ciò potrà domani in sede di coordinamento essere contemplato nell'articolo 4.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, metto ai voti le tabelle presentate dall'onorevole ministro.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Allora domani l'Ufficio centrale darà comunicazione dell'eseguito coordinamento del testo, e quindi il progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto.

L'Ufficio centrale è in grado di far ciò per la seduta di domani?

TORRIGIANI LUIGI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Sarebbe meglio mettere la comunicazione dell'Ufficio centrale all'ordine del giorno per la seduta di dopodomani.

PRESIDENTE. Allora dopodomani il Senato avrà comunicazione dell'avvenuto coordinamento e si procederà alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge.

#### Annuncio di una interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura di una interrogazione pervenuta al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri: per conoscere il suo avviso circa la convenienza di riprendere in esame un disegno di legge di iniziativa parlamentare dal titolo: « Disposizioni interpretative circa alcuni casi di pretesa ineleggibilità ai Consigli comunali e provinciali », disegno di legge del quale il Senato, nella tornata del 21 marzo 1917, sospese la discussione, di fronte all'impegno del Governo di presentare nuove proposte.

Rampoldi.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Documenti* N. CII) [*Ferri*] - (CIII) [*Gallini*] - (CIV) [*Gerini*] - (CV) [*Giaccone*] - (CVI) [*Grosoli*] - (CVII) [*Indri*] - (CVIII) [*Libertini*] - (CIX) [*Marazzi*] - (CX) [*Marescalchi*].

III. Svolgimento di interpellanze.

## IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole (N. 100);

Conversione in legge del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa il contratto di affitto di fabbricati urbani e parti di essi serventi ad uso di bottega, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali (N. 119);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili (N. 126);

Per la pubblicità della gestione dei giornali e di altri periodici (N. 165).

Fondo per provvedimenti contro la tubercolosi di guerra (N. 162);

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 708, che autorizza il ministro degli affari esteri ad acquistare il fabbricato attualmente adibito a sede del Commissariato dell'emigrazione (Numero 102);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 11);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (Numero 59);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 78);

Estensione agli invalidi ed agli orfani della guerra italo-turca e libica dei provvedimenti

legislativi a favore degli invalidi e degli orfani della recente guerra europea (N. 84);

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1910, relativo al pareggio dei bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza (N. 86);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 57, relativo alla proroga del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796, sul finanziamento dei manicomi gestiti da privati (N. 97);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2304, con cui si istituisce, per le nuove provincie, una nuova provvisoria sezione (VI sezione) del Consiglio di Stato (N. 114);

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle zolfare della Sicilia (Numero 118);

Norme per lo svincolo di depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate (N. 133).

## V. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonché per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 32).

*(Sospesa la discussione nella tornata del 27 settembre 1920).*

La seduta è tolta (ore 18.20).

Licenziato per la stampa il 23 dicembre 1920 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.